

COMUNE DI VICOPISANO

PROVINCIA DI PISA

Repertorio n.7775

OGGETTO: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI VICOPISANO, COMPRENSIVO DI
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - CON RIDOTTO IMPATTO
AMBIENTALE AI SENSI DEL D.M. 27.09.2017 E D.M. 28.03.2018, AI SENSI
DELL'ARTICOLO 164 E SEGUENTI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18
APRILE 2016, N. 50 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - CIG:
8864787DA4 - CUP: J88I21000220005

L'anno 2022, addì ventotto del mese di Novembre, in Vicopisano, presso il Palazzo Comunale, avanti a me dott. Giacomo Minuti, Vice-Segretario del Comune di Vicopisano, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97 c. 4 lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267, senza l'assistenza di testimoni avendovi i comparenti espressamente rinunciato con il mio consenso, sono presenti i signori:

CONCEDENTE Comune di Vicopisano, con sede legale in Vicopisano (PI),
Via del Pretorio, n. 1, c.a.p. 56010, C.F./P.I. 00230610503 , in persona del
Responsabile del Servizio Tecnico Marta Fioravanti, nata a Pisa il 15/12/1970,
domiciliata per la carica presso l'ente che rappresenta, per il quale agisce e
si impegna in virtù dei poteri alla stessa conferiti dagli artt.107 e 109 del
D.lgs. 18.08.2000, n.267, nonché dal decreto del Sindaco n.18 del
28.12.2021;

	CONCESSIONARIO OTTIMA SRL, con sede legale in Milano, Corso	
	Europa, n.7, c.a.p. 20122, C.F./P.I. 08307550965, R.E.A. n. MI -	
	2017072, in persona del Legale rappresentante Simone Camaiani, nato	
	a Ascoli Piceno il 21/05/1986, domiciliato per la carica presso la società	
	che rappresenta,	
	Concedente e Concessionario di seguito anche "Parte" (individualmente)	
	o "Parti" (congiuntamente)	
	PREMESSO CHE	
	1. il Servizio di gestione e riqualificazione energetica degli impianti di	
	pubblica illuminazione è inserito nel Programma biennale degli acquisti	
	di forniture e servizi 2021/2022 e nell'elenco annuale 2021 di cui all'art.	
	21 del Codice;	
	2. con atto n. 85 del 17/11/2017 la Giunta Comunale ha aderito al	
	progetto Municipal Efficiency Light (MEL) promosso e diretto dal	
	Consorzio CEV;	
	3. con atto n. 24 in data 25/03/2019, il Consiglio Comunale ha approvato	
	il Piano di Illuminazione Comunale interamente finanziato nell'ambito del	
	suddetto progetto;	
	4. con atto n. 53 in data 15/05/2020 la Giunta Comunale ha approvato il	
	Progetto Definitivo degli interventi di riqualificazione ed efficientamento	
	energetico finalizzati alla gestione degli impianti di pubblica illuminazione	
	comunali prendendo atto della relazione di Public Sector Comparator e analisi	
	del valore (Value for Money), la quale ha valutato una positiva convenienza, per	
	il Comune, di procedere con la soluzione di partenariato pubblico privato	
	rispetto alla forma tradizionale di appalto e con successivo atto n. 72 in data	
	2	

	06/08/2021 la stessa Giunta Comunale ha approvato l'estratto del	
	Disciplinare di gara contenete i criteri di aggiudicazione delle offerte, il	
	Capitolato Tecnico di Gestione e lo Schema di Contratto;	
	5. con atto n. 35 del 25/05/2020 il Consiglio Comunale ha approvato la	
	relazione redatta ai sensi dell'art. 34 comma 20 del d.l. n. 179/2012,	
	convertito dalla L. n. 221/2012 per l'affidamento in Concessione del	
	Servizio in oggetto;	
	6. in data 10/08/2021, con determinazione del responsabile del Servizio	
	Tecnico n. 364 è stata approvata la documentazione di gara per	
	l'affidamento in concessione del Servizio di gestione e riqualificazione	
	energetica degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di	
	Vicopisano, comprensivo di fornitura di energia elettrica – con ridotto	
	impatto ambientale ai sensi del D.M. 27.09.2017 e D.M. 28.03.2018,	
	mediante procedura di gara aperta di cui all'art. 60 del Codice da	
	aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta economicamente più	
	vantaggiosa individuata in ragione del miglior rapporto qualità-prezzo, ai	
	sensi degli articoli 36 comma 9-bis, 95 comma 2, 164 comma 2 e 173	
	del Codice e in data 11/08/2021, con determinazione del responsabile del	
	Funzionario Responsabile del Servizio Gare e Contratti della centrale di	
	committenza Unione Valdera n. 533 è stata indetta la relativa procedura	
	di gara;	
	7. in data 11/08/2021, è stato pubblicato il Bando di Gara sulla Gazzetta	
	Ufficiale Italiana (GURI) foglio inserzioni n. 154 del 11/08/2021 e per	
	estratto, su due quotidiani nazionali e su due quotidiani a diffusione	
	locale;	
	3	

8. in data 01/07/2022, con determinazione del Funzionario Responsabile del Servizio Gare e Contratti della centrale di committenza Unione Valdera n. 423 è stata proposta l'aggiudicazione a OTTIMA SRL quale aggiudicatario della Concessione, ai sensi dell'articolo 173 del Codice;

9. in data 09/08/2022, con determinazione del responsabile del Servizio Tecnico n. 396, il Concedente ha disposto l'aggiudicazione della Concessione relativa al Servizio di gestione e riqualificazione energetica degli impianti di pubblica illuminazione del comune di Vicopisano, comprensivo di fornitura di energia elettrica – con ridotto impatto ambientale ai sensi del D.M. 27.09.2017 e D.M. 28.03.2018 in favore di OTTIMA SRL, in qualità di Concessionario;

10. il Responsabile del Procedimento ha provveduto a verificare che non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale, compresi quelli di ordine generale e/o di natura soggettiva, persistendo le condizioni per dar corso alla sottoscrizione del contratto; sono state altresì effettuate le verifiche in materia di antimafia trattandosi di contratto il cui valore supera l'importo di € 150.000,00;

11. le Parti intendono disciplinare mediante apposito Contratto la Concessione del Servizio di gestione e riqualificazione energetica degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Vicopisano, comprensivo di fornitura di energia elettrica – con ridotto impatto ambientale ai sensi del D.M. 27.09.2017 e D.M. 28.03.2018;

12. costituiscono presupposti e condizioni di base determinanti l'Equilibrio Economico e Finanziario: l'importo dell'investimento che è

pari a 1.232.329,82 euro, oltre IVA e, in particolare, i costi di
 progettazione esecutiva pari a 14.448,00 euro, oltre IVA e quelli di
 costruzione pari a 1.137.006,00 euro, oltre IVA; la durata della
 Concessione per un periodo di anni 14 (quattordici); l'importo e le
 modalità di corresponsione del Canone di gestione di cui agli articoli 19
 e 20 e gli altri elementi indicati nel Piano Economico e Finanziario;
 13. inoltre, i presupposti e le condizioni di base più significative che
 determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del
 Concessionario sono i seguenti:
 a) che il Perimetro di Gestione della Concessione riguardi tutti gli
 impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale e che la
 consistenza degli impianti sia quella specificatamente descritta e censita
 nei documenti di gara e verificata dal Concedente, sia per quanto attiene
 al numero dei punti luce dei quali si compone la rete di pubblica
 illuminazione comunale, sia per la potenza di accensione e la tipologia di
 illuminamento in ciascuna zona del territorio comunale, compresi gli
 interventi di ampliamento previsti nel Progetto Definitivo e nelle eventuali
 migliorie offerte dal Concessionario in sede di gara e fatte salve
 eventuali aggiunte di punti luce così come regolamentato nel presente
 Contratto. Eventuali punti luce in aggiunta (o in diminuzione) acquisiti dal
 Concedente rispetto a quelli sopra definiti e, pertanto, non considerati
 nell'Offerta del Concessionario in sede di gara saranno inseriti nel
 Perimetro di Gestione della Concessione nel limite del +/- 2% rispetto
 alla quantità come sopra definita fermo restando il Canone di gestione di

cui all'articolo 19, senza che il Concessionario possa pretendere alcunché;

b) che la quantità e la qualità degli interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico degli impianti siano quelle previste nel Progetto Definitivo e nelle eventuali migliorie offerte dal Concessionario in sede di gara;

c) che la quantità e la qualità delle manutenzioni nel corso dell'intera durata della Concessione siano quelle previste nella documentazione posta a base di gara e nei servizi migliorativi offerti dal Concessionario in sede di gara, nonché nel Piano di Manutenzione degli impianti redatto dal Concessionario in sede di Progetto Esecutivo, che dovrà tenere in considerazione, in quanto cogenti, tutte le indicazioni contenute nei documenti posti a base di gara nonché nei Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 28/03/2018;

d) che la fornitura dell'energia elettrica verde per il 100% del fabbisogno per tutti gli impianti del Perimetro di Gestione della Concessione sia a carico del Concessionario;

e) che in seguito alla realizzazione degli interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione sia garantito il risparmio energetico annuo dei consumi secondo quanto indicato nell'analisi energetica allegata al Progetto Definitivo;

f) che il Canone di gestione sia regolarmente corrisposto dal Concedente al Concessionario con le modalità di cui ai successivi articoli 19 e 20.

14. sono allocati al Concessionario i seguenti rischi, come risultante dalla Matrice dei Rischi, al presente Contratto:

a) “rischio di costruzione” , ovvero il rischio legato all'esecuzione degli interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica, ovvero, a titolo esemplificativo: ritardo nei tempi di progettazione e/o esecuzione, non rispetto degli standard di progetto, aumento dei costi, inconvenienti di tipo tecnico nella progettazione e/o realizzazione, mancato completamento degli interventi previsti, con il conseguente non raggiungimento del risparmio energetico atteso;

b) “rischio di disponibilità”, ovvero il rischio legato alla capacità, da parte del Concessionario, di gestire gli impianti di pubblica illuminazione attraverso la fornitura di energia elettrica e la manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie per garantire l'efficienza degli impianti ed erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti per tutta la durata contrattuale;

15. resta a carico del Concessionario l'eventuale mancato raggiungimento dei risparmi minimi garantiti dei consumi di energia elettrica nonché il rischio di eventuali ulteriori consumi di energia elettrica.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.

SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI

1. PREMESSE, ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI

1. Il presente Contratto regola il rapporto tra le Parti.

2. Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

3. I Documenti Contrattuali elencati nell'Allegato 1, che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, ancorché non materialmente allegati al Contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e si intendono qui integralmente richiamati.

4. Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, si applica la normativa nazionale e dell'Unione europea.

5. In caso di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel Contratto e quelle contenute nei Documenti Contrattuali valgono le disposizioni del Contratto.

2. DEFINIZIONI

1. Ai fini del Contratto, i termini elencati nell'Allegato 2 assumono, sia al singolare che al plurale, il significato ad essi attribuito nell'Allegato medesimo.

3. CONDIZIONI GENERALI

1. Il Concessionario, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, dichiara e garantisce che:

a) è dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il Contratto e adempiere validamente alle obbligazioni da esso nascenti;

b) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di crisi, insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre procedure concorsuali e non essendo sottoposto ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

c) è in possesso al momento della stipula del Contratto e sarà in possesso per tutta la durata della Concessione, senza soluzione di

	continuità, di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e permessi	
	necessari all'esercizio della propria attività di impresa in qualità di	
	Concessionario;	
	d) non è pendente né è stata minacciata alcuna controversia,	
	procedimento giurisdizionale, amministrativo o arbitrale nei confronti	
	propri o di ciascuno dei soci, che ne possa pregiudicare la capacità di	
	adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto;	
	e) non esistono motivi ostativi alla stipula del Contratto ai sensi	
	dell'articolo 32, commi 9 e 11, del Codice.	
	2. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a	
	riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) J88I21000220005 e il	
	Codice Identificativo di Gara (CIG) 8864787DA4 su tutta la	
	documentazione amministrativa e contabile relativa all'intervento, nel	
	rispetto di quanto previsto dalla delibera CIPE 29 settembre 2004, n.	
	25, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, dalla legge 13 agosto 2010, n.	
	136 e dall'articolo 10.	
	3. Non è ammessa la cessione del Contratto.	
	4. OGGETTO	
	1. Il Contratto ha ad oggetto l'affidamento in concessione del	
	Servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica	
	illuminazione, di esclusiva proprietà comunale, installati sul territorio	
	comunale di Vicopisano, comprensivo di fornitura di energia elettrica e	
	della realizzazione degli interventi iniziali di riqualificazione ed	
	efficientamento energetico dei medesimi impianti ai fini del	
	conseguimento del risparmio energetico – con ridotto impatto	
	9	

ambientale ai sensi D.M. 27.09.2017 e D.M. 28.03.2018. Il Valore della

Concessione è pari a € 2.469.808,18 (euro

duemilioniquattrocentosessantannovemilaottocentootto/18) oltre IVA e

rivalutazioni.

2. In particolare, formano oggetto del Contratto le seguenti attività a

carico del Concessionario:

a) la predisposizione del Progetto Esecutivo degli interventi di

riqualificazione ed efficientamento energetico finalizzati alla Gestione degli

Impianti di Illuminazione Pubblica comunali in conformità al Progetto

Definitivo e alle opere previste nell'Offerta migliorativa rispetto a quanto

posto a base di gara, nel rispetto di ogni normativa vigente e applicabile in

materia nonché dei criteri ambientali minimi (CAM) previsti nel D.M.

27/09/2017 e nel D.M. 28/03/2018, con particolare riferimento ai contenuti

richiamati alla SCHEDA 11 del D.M. 28/03/2018. La progettazione

esecutiva dovrà essere presentata al Concedente nel termine previsto dal

successivo articolo 12 "Progettazione ed esecuzione dei lavori", ai commi

2 e 4:

b) ogni analisi e/o attività connessa e funzionale alla progettazione,

esecuzione e gestione;

c) l'esecuzione degli interventi di riqualificazione ed efficientamento

energetico finalizzati alla Gestione degli Impianti di Illuminazione Pubblica

comunalì a regola d'arte e in conformità al Progetto Esecutivo approvato dal

Concedente. Tutti gli interventi ivi comprese le eventuali opere previste

nell'Offerta migliorativa rispetto a quanto posto a base di gara dovranno

	essere eseguiti nei termini stabiliti dal successivo articolo 12	
	"Progettazione ed esecuzione dei lavori", al comma 13;	
	d) la manutenzione ordinaria, preventivo-programmata e straordinaria degli	
	impianti di pubblica illuminazione, necessarie a garantire il perfetto stato di	
	funzionamento e la disponibilità dell'impianto e delle sue parti in relazione al	
	ciclo di vita e per tutta la durata della Concessione e nelle modalità definite	
	nei Documenti Contrattuali, nell'Offerta tecnica formulata in sede di gara dal	
	Concessionario e nel Progetto Esecutivo;	
	e) la Gestione degli Impianti di Pubblica Illuminazione per tutta la durata	
	della Concessione a far data dal termine previsto dal successivo articolo 16	
	"Gestione del Servizio", al comma 1;	
	f) la fornitura di energia elettrica verde per il 100% del fabbisogno per	
	l'alimentazione degli impianti di pubblica illuminazione (comprensiva di tutti	
	gli oneri connessi) previa voltura ed eventuale ottimizzazione anagrafica dei	
	contratti di acquisto ad oggi posti in essere dal Concedente. La voltura deve	
	essere conclusa nei termini e con le modalità stabilite dal successivo	
	articolo 16 "Gestione del Servizio", al comma 9;	
	3. Le attività di cui al comma 2 devono essere realizzate in conformità	
	alle previsioni del Contratto e nel rispetto di tutte le Autorizzazioni e	
	prescrizioni del Concedente e degli enti competenti, di tutte le previsioni	
	normative vigenti in materia, ivi inclusi i Criteri Minimi Ambientali in	
	materia di "illuminazione pubblica" adottati dal Ministero dell'Ambiente e	
	della tutela del territorio e del mare con D.M. 27/09/2017 e D.M.	
	28/04/2018, nonché di quanto previsto nei Documenti Contrattuali.	
	4. Il Concessionario dovrà, inoltre, garantire l'adeguamento degli	

interventi nonché dei relativi servizi agli standard tecnico-regolamentari applicabili nel corso degli anni, facendo sì che le opere e il loro utilizzo siano sempre in linea con lo sviluppo tecnologico del settore di riferimento, nel costante rispetto delle performance indicate nel presente Contratto e relativi allegati, restando inteso che tutte le migliorie e gli adeguamenti diverranno integralmente di proprietà del Concedente senza alcun onere per lo stesso.

5. Le finalità che il Concedente intende conseguire attraverso il presente affidamento sono l'erogazione del Servizio nonché la messa a norma e la riqualificazione energetica degli impianti, il risparmio energetico, l'abbattimento dell'inquinamento luminoso e il mantenimento in efficienza degli impianti di pubblica illuminazione comunali. L'affidamento ha lo scopo, in seguito alla realizzazione degli interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione, di ottenere un risparmio energetico annuo dei consumi secondo quanto indicato nell'analisi energetica allegata al Progetto Definitivo.

6. Il valore dell'investimento è pari a euro 1.232.329,82 oltre IVA dei quali euro 1.137.006,00 per lavori, oltre IVA. L'importo dei lavori, come indicato nel Quadro Economico è fisso e invariabile, salvo quanto previsto all'articolo 18.

7. La documentazione tecnica correlata all'esecuzione del Contratto e la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal Concessionario, congiuntamente e non, durante la vigenza dello stesso, è e resta di esclusiva proprietà del Concedente. Il Concessionario dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo,

cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della predetta documentazione, se non, previa autorizzazione espressa del Concedente, per lo svolgimento di attività correlate all'esecuzione del Contratto.

8. Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell'esecuzione del Contratto. Sono, in ogni caso, a carico del Concessionario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti l'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno.

9. Sono escluse dalla Concessione tutte le attività e i servizi non espressamente indicati nel Contratto.

10. Il Servizio è esercitato con diritto di esclusiva dal Concessionario su tutto il territorio comunale;

11. Il Servizio dovrà essere prestato dal Concessionario relativamente a tutti gli impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale la cui consistenza è descritta nella Documentazione di Gara, compresi gli interventi di ampliamento previsti nello stesso progetto e nelle eventuali migliorie offerte dal Concessionario in sede di gara. Gli impianti oggetto della Concessione sono consegnati dal Concedente al Concessionario nello stato di fatto in cui si trovano. Il Concessionario prende in carico gli impianti nel suddetto stato di fatto all'atto della consegna senza alcuna riserva o contestazione nei confronti del Concedente, avendo piena conoscenza dei

medesimi acquisita anche attraverso le operazioni di sopralluogo effettuate in fase di gara. A partire dalla Data di presa in gestione degli Impianti il Concessionario assume a proprio carico ogni onere di gestione e manutenzione previsto dal Contratto, compresa la fornitura di energia elettrica, e ogni responsabilità civile e penale per tutte le attività e impianti oggetto della presente Concessione, sollevando pienamente il Concedente da qualsivoglia tipo di responsabilità derivante dall'attività di gestione. Il Concessionario si impegna a gestire tutti gli adempimenti tecnici e burocratici legati agli impianti di terra che gli sono stati dati in concessione, come pure quelli legati agli impianti di terra che decidesse di installare senza pretendere alcun compenso.

5. DURATA ED EFFICACIA

1. Il Contratto ha la durata complessiva di quattordici anni, come da Offerta del Concessionario, ferme le variazioni dovute all'applicazione degli articoli 15 e 17.

2. La durata del Contratto decorre dalla data della sua stipula. E' esclusa ogni forma di tacito rinnovo. Alla scadenza naturale del Contratto il Concessionario non avrà alcun diritto in ordine alla prosecuzione del rapporto contrattuale o comunque alla gestione del Servizio, né in ordine al riconoscimento di alcuna somma.

3. Al termine del Contratto gli impianti di pubblica illuminazione, nonché tutti gli investimenti e le migliorie realizzati nel corso della Concessione, rientreranno nell'immediata disponibilità del Concedente senza alcun costo aggiuntivo per quest'ultimo e dovranno essere riconsegnati in perfetto stato di manutenzione,

funzionalità ed efficienza, fatto salvo il normale deperimento derivante dall'uso, nella piena disponibilità e proprietà del Concedente, nonché conformi alla normativa vigente al momento della riconsegna e garantire le prestazioni energetiche offerte senza per questo prevedere canoni di riscatto.

SEZIONE II – DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE

6. AUTORIZZAZIONI

1. Al Concedente competono, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, le attività finalizzate al rilascio delle Autorizzazioni di sua competenza necessarie per la realizzazione degli interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico e messa in esercizio degli impianti di pubblica illuminazione come di seguito indicate, salvo altre:

- rilascio autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm. e ii.;

- rilascio autorizzazione per occupazione temporanea del suolo pubblico;

Il Concedente è, inoltre obbligato a farsi parte attiva e diligente per favorire il rilascio da parte degli enti competenti di tutti i provvedimenti, atti e autorizzazioni necessari alla realizzazione ed alla riuscita degli interventi in conformità al Progetto Esecutivo approvato ed al Piano Economico Finanziario oggetto di aggiudicazione, anche promuovendo apposite conferenze di servizi.

Gli aggravii in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del

Concedente, salvo che quest'ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa imputabile al Concessionario. Nel caso in cui tali aggravii comportino l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all'articolo 22.

2. Al Concessionario competono in via diretta ed esclusiva tutte le attività necessarie nonché il pagamento di tutti gli oneri ai fini dell'ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, di tutte le autorizzazioni, nulla osta, permessi o atti di assenso comunque denominati necessari per la realizzazione degli interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico e messa in esercizio degli impianti di pubblica illuminazione, la fornitura e di energia elettrica e la Gestione degli Impianti oggetto della Concessione ai sensi della normativa vigente. In particolare si segnalano, ma non in modo esaustivo:

- autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm. e ii. per interventi ricadenti nelle aree soggette a vincolo paesaggistico di cui all'art. 134 del D.Lgs 42/2004 (Comune);

- autorizzazione ex art. 21 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm. e ii. per interventi su beni culturali di cui all'art 10 del D.Lgs 42/2004 e, in particolare, nei centri storici (Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno);

- autorizzazione per occupazione temporanea del suolo pubblico (Concedente/Provincia di Pisa);

	- autorizzazione idraulica per interventi da realizzarsi negli alvei, nelle golene,	
	sugli argini dei corsi d'acqua e nelle relative fasce di rispetto ai sensi della	
	vigente normativa in materia (autorità idraulica competente);	
	- autorizzazioni, nulla osta, permessi o atti assenso comunque denominati	
	necessari alla voltura dei contatori dell'illuminazione pubblica.	
	Gli aggravii in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato	
	ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico	
	del Concessionario, salvo che quest'ultimo dimostri che il mancato	
	ottenimento o il ritardo derivino da causa a lui non imputabile e di aver,	
	comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e	
	azione ai fini dell'ottenimento stesso. In tale ultima ipotesi, gli aggravii in	
	termini di costi e tempi restano in ogni caso a carico del Concedente.	
	3. Spetta a ciascuna Parte, per quanto di competenza, mantenere valide	
	ed efficaci tutte le Autorizzazioni acquisite ai sensi dei commi	
	precedenti.	
	7. OBBLIGHI E ATTIVITA' DEL CONCEDENTE	
	1. Il Concedente si impegna a corrispondere al Concessionario, per le	
	attività previste a suo carico nel Contratto, ove svolte correttamente e	
	nei tempi stabili, tutte le somme dovute ai sensi dell'articolo 19 secondo i	
	tempi e le modalità ivi previsti.	
	2. Compete al Concedente:	
	a) porre in essere tutti gli atti di propria competenza necessari a	
	consentire la regolare esecuzione delle attività oggetto della Concessione	
	e la puntuale realizzazione dei lavori;	
	b) consegnare al Concessionario la documentazione necessaria alla	

volturazione dei contratti di fornitura di energia elettrica nonché a garantire l'accesso ai dati comunali di interesse per la gestione delle operazioni affidate;

c) compiere le attività di verifica, validazione e approvazione del Progetto Esecutivo presentato dal Concessionario ai sensi dell'articolo 12, corredato dalle necessarie Autorizzazioni di cui all'articolo 6 entro e non oltre 60 giorni dalla ricezione. Nel caso in cui il Concedente richieda modifiche e/o integrazioni al progetto presentato, il predetto termine decorre dalla data di ricezione del Progetto Esecutivo modificato, sempre corredato dalle relative Autorizzazioni;

d) approvare le eventuali Varianti di cui all'articolo 18;

e) nominare il Responsabile del Procedimento, il Direttore dei Lavori ed eventualmente l'Ufficio di Direzione dei Lavori, l'Organismo di Collaudo, nel rispetto dell'articolo 31, comma 13, del Codice con oneri a carico del Concessionario;

f) richiedere informazioni ed effettuare controlli con poteri, tra gli altri, di ispezione, accesso e acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario;

g) vigilare sulla corretta erogazione del Servizio da parte del Concessionario in conformità ai livelli di qualità riferiti alle prestazioni da garantire all'utente, così come descritti nel Capitolato Tecnico di Gestione, e adottare le eventuali direttive che si rendano necessarie;

h) segnalare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Autorità Nazionale Anticorruzione, con riferimento agli atti e ai

	comportamenti del Concessionario e delle altre imprese titolari di	
	affidamenti di lavori, forniture e servizi relativi alla Concessione, la	
	sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e	
	del Codice, nonché gli eventuali provvedimenti adottati.	
	3. Il Concedente si impegna a comunicare al Concessionario ogni	
	evento rilevante, circostanza o provvedimento nella sua disponibilità che	
	condizioni la Concessione. In particolare, il Concedente è tenuto a	
	trasmettere al Concessionario le seguenti informazioni e documenti:	
	a) ogni provvedimento di ogni amministrazione pubblica che sia nella	
	disponibilità del Concedente relativo agli obblighi assunti;	
	b) ogni informazione e/documento utile in relazione allo stato degli	
	impianti e delle aree interessate dalla Concessione;	
	c) ogni provvedimento del Concedente in relazione all'utilizzo delle aree	
	limitrofe a quelle interessate dalla Concessione;	
	d) l'insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare	
	la revoca della Concessione ai sensi dell'articolo 31.	
	4. Il Concedente si riserva il diritto di utilizzare l'intero sistema della rete	
	di pubblica illuminazione per altre finalità senza alcun obbligo, salvo	
	quello di comunicazione nei confronti del Concessionario, e quello di	
	non interferire con l'uso degli impianti da parte del Concessionario. Tali	
	ulteriori usi non dovranno comportare alcun gravame per il	
	Concessionario salvo la messa in disponibilità degli impianti per tali usi.	
	8. DICHIARAZIONI, OBBLIGHI E ATTIVITA' DEL CONCESSIONARIO	
	1. Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il	
	Concessionario è tenuto, sotto la propria piena ed esclusiva	

responsabilità, ad effettuare tutte le attività inerenti la progettazione esecutiva, la realizzazione degli interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico e la gestione del Servizio di pubblica illuminazione comunale, compresa la fornitura di energia elettrica nel rispetto degli obblighi di Servizio, degli standard prestazionali specifici individuati nel Progetto Definitivo e nel Capitolato Tecnico di Gestione e degli eventuali standard migliorativi offerti in sede di gara, nonché al pieno e puntuale rispetto del Contratto e di tutte le disposizioni legislative, da circolari e regolamentari vigenti applicabili in costanza di contratto alle attività gestite.

2. Il Concessionario dichiara e garantisce di:

a) aver posto in essere le attività finalizzate ad acquisire la conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei luoghi interessati dalla Concessione. Il Concessionario non può pertanto eccepire durante la progettazione, l'esecuzione degli interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico e la gestione del Servizio, la mancata conoscenza dello stato dei luoghi e/o dei relativi elementi, in quanto noti o conoscibili alla data di sottoscrizione del Contratto in ragione delle predette attività, né conseguentemente avanzare eventuali pretese risarcitorie dovute a carenze conoscitive dei luoghi;

b) aver valutato e condiviso il Progetto Definitivo e il Capitolato Tecnico di Gestione approvati dal Concedente e i relativi allegati e ritenerli coerenti rispetto agli obblighi di progettazione, esecuzione e gestione previsti dal Contratto. Il Concessionario pertanto non può in ogni caso eccepire, durante la progettazione, l'esecuzione degli interventi di

riqualificazione ed efficientamento energetico e la gestione del Servizio, i vizi della progettazione, ancorché redatta dal Concedente, qualora, pur potendo e dovendo riconoscere i vizi medesimi in relazione alla perizia e alle capacità tecniche dichiarate ai fini della partecipazione alla procedura di gara, il Concessionario non li abbia rilevati e segnalati per iscritto al Concedente, manifestando espressamente il proprio dissenso;

3. Il Concessionario si obbliga, tra l'altro, a:

a) redigere a propria cura e spese il Progetto Esecutivo secondo le previsioni del Progetto Definitivo approvato dal Concedente e condiviso dal Concessionario in sede di gara, ivi compresa la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 sottoscritto da professionista abilitato, assicurando la rispondenza ai criteri ambientali minimi (CAM) di cui agli specifici decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare vigenti del 27/09/2017 e 28/03/2018. Il Progetto Esecutivo deve contenere la progettazione delle opere di miglioria offerte in sede di gara;

b) sottoporre al Concedente, ai fini dell'approvazione, il Progetto Esecutivo, corredato dalle necessarie Autorizzazioni entro il termine previsto dal Contratto;

c) acquisire le Autorizzazioni di cui all'articolo 6, comma 2;

d) mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni di cui all'articolo 6, comma 3;

e) sottoscrivere il Contratto di Finanziamento o far sì che le obbligazioni e/o i titoli della Società di Progetto siano interamente collocati o comunque reperire la liquidità necessaria alla realizzazione

dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento, entro e non oltre 6 mesi dalla stipula del Contratto ai sensi dell'articolo 165 del Codice. Decorso inutilmente tale termine, il Contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile e dell'articolo 26, senza alcun diritto in favore del Concessionario al rimborso delle spese sostenute, comprese quelle relative alle attività di progettazione. Il rischio di un'eventuale variazione del tasso di interesse base tra la data di presentazione dell'Offerta in sede di gara e la data della sottoscrizione del Contratto è allocato in capo al Concedente;

f) consegnare al Concedente copia del Contratto di Finanziamento *[o la dichiarazione del Concessionario di autofinanziamento del progetto attraverso forme alternative all'indebitamento verso terzi]* nonché copia di tutti i documenti connessi al Contratto di Finanziamento ivi inclusi i relativi allegati, entro e non oltre 10 giorni dalla data di relativa sottoscrizione;

g) iniziare e completare i lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico nei termini previsti dal Contratto e realizzare gli interventi a regola d'arte, in conformità al Progetto Esecutivo approvato dal Concedente e nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici, altresì rispettando la scansione temporale specificata nel Cronoprogramma;

h) collaborare con la Direzione Lavori alla tenuta dei documenti contabili degli interventi secondo le modalità di cui al Codice;

i) mantenere gli impianti di pubblica illuminazione ed erogare il Servizio in conformità a quanto stabilito nel Contratto, nella Documentazione

Progettuale e nei Documenti Contrattuali che definiscono i livelli delle prestazioni;

j) prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze assicurative previste dal Codice e dal Contratto;

k) svolgere tutte le attività oggetto della Convenzione con la massima diligenza e nel pieno rispetto della normativa applicabile e dei criteri ambientali minimi (CAM) di cui agli specifici decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare vigenti del 27/09/2017 e 28/03/2018 con particolare riferimento ai CAM per

l'acquisizione al patrimonio pubblico di lampade ed apparecchiature dotate di tecnologia a LED essendo tenuto, in caso di sostituzione di componenti, ad utilizzare materiale di qualità e rendimento energetico non inferiore a quello sostituito;

l) garantire un servizio di reperibilità ed il pronto intervento secondo quanto offerto in sede di gara, considerando che deve essere garantita l'attivazione del Pronto Intervento 24 ore su 24, 7 giorni su 7 entro le tempistiche e secondo e modalità definite nel Capitolato Tecnico di Gestione e nell'Offerta tecnica formulata in sede di gara;

m) effettuare le verifiche impianti di terra ai sensi della normativa vigente;

n) riconsegnare, alla scadenza del Contratto ovvero in caso di cessazione anticipata dell'efficacia del Contratto, i beni e le opere affidate in uso o proprietà da parte del Concedente, gli impianti e le attrezzature successivamente installati o realizzati in perfetto stato di manutenzione, funzionalità e sicurezza salvo il normale deterioramento dovuto all'uso;

o) rispettare i tempi previsti nella Contratto dandone periodica comunicazione al Concedente e segnalando eventuali ritardi e modalità di recupero;

p) prestare l'assistenza richiesta dal Concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest'ultimo;

q) rispettare e far rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008;

r) osservare e far osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali, previdenziali ed assunzioni obbligatorie e ad applicare ad a far applicare tutte le norme contenute nei C.C.N.L. Per gli operai dipendenti delle aziende industriali, edili ed affini. Farà pure carico al Concessionario per il personale alle sue dipendenze il pagamento di tutti i contributi pertinenti al datore di lavoro, l'assicurazione infortuni, malattie, disoccupazione, il TFR ed ogni e qualsiasi altro versamento dovuto ad enti o istituti assicurativi e previdenziali secondo la normativa vigente. Sarà altresì obbligo del Concessionario curare che nell'esecuzione dei lavoro vengano adottati, dalle imprese appaltatrici, i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati, restandone comunque sollevato il Concedente;

s) osservare e a far osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori e servizi affidati a terzi;

t) collaborare con il Concedente affinché questo eserciti i poteri di ispezione, accesso e acquisizione di documentazione e notizie utili alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi su di esso gravanti ai sensi di legge e del Contratto, anche fornendo al Concedente, per i medesimi fini, tutti i mezzi, i dati e le informazioni dallo stesso richieste;

u) consegnare il Piano Economico Finanziario in formato editabile;

v) sostenere le spese indicativamente previste nel Quadro Economico relative alle seguenti attività tecnico amministrative di competenza del Concedente: supporto al Responsabile Unico del Procedimento per la validazione del Progetto Esecutivo, direzione lavori compreso il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera; il Concedente comunicherà all'aggiudicatario la quantificazione precisa delle suddette spese ad affidamenti professionali conferiti, nonché le relative modalità di pagamento;

w) rimborsare al Concedente le spese già sostenute inerenti alla progettazione definitiva (pari a € 30.831,84) e alle attività amministrative connesse allo svolgimento della gara quali: incarichi di supporto al RUP (pari a € 9.052,40), nomina della Commissione di gara e del supporto al RUP per l'analisi del piano economico e finanziario (pari a € 4.599,40) per un importo complessivo pari ad € 44.483,64, ad esclusione delle spese per la centrale di committenza. Il Concedente comunicherà all'aggiudicatario la quantificazione precisa delle suddette spese, che saranno decurtate

dall'importo della prima rata trimestrale del Canone di gestione dovuto al Concessionario ai sensi del successivo articolo 19;

x) effettuare in modo continuativo il monitoraggio sull'andamento degli Indicatori di Equilibrio e a comunicarne gli esiti al Concedente con le modalità e le tempistiche disciplinate al successivo al successivo articolo 35 "Monitoraggio";

y) presentare all'Amministrazione Comunale, almeno 15 giorni solari prima della Data di presa in gestione degli impianti e, nel caso di aggiornamenti dell'organico, entro 7 giorni solari dall'avvenuta modifica, l'elenco del personale dedicato all'erogazione del Servizio.

4. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni ad esso riconducibili previste nel Contratto, nei Documenti Contrattuali e nella Documentazione Progettuale. Restano tra l'altro a carico del Concessionario i costi di volturazione dei contratti, gli eventuali depositi e cauzioni sui consumi richiesti dalle società erogatrici, le imposte, le tasse e gli altri oneri di qualunque natura connessi al Contratto o nascenti dallo stesso.

5. Il Concessionario si impegna altresì a:

a) organizzare una banca dati su piattaforma informatica contenente ogni dato, documento, informazione e notizia concernente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, alimentata dal Concessionario e accessibile dal Concedente in tempo reale;

b) fornire tempestivamente al Concedente ogni documentazione, informazione e notizia, anche su supporto elettronico, richiesta dal

	Concedente medesimo e/o comunque utile alla verifica del rispetto da	
	parte del Concessionario degli obblighi posti dal Contratto e pubblicare	
	tali documenti sul proprio sito web;	
	c) fornire al Responsabile del Procedimento e al Direttore dei Lavori tutti i	
	chiarimenti richiesti;	
	d) partecipare alle visite che il Direttore dei Lavori, il Responsabile del	
	Procedimento e/o gli incaricati dagli stessi designati effettuano al fine di	
	svolgere i controlli e le verifiche di competenza, nonché alle visite di	
	Collaudo;	
	e) informare tempestivamente il Concedente in relazione a:	
	(i) ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi	
	nell'esecuzione dei lavori o nell'erogazione del Servizio, sia	
	indisponibilità, anche parziale, del Servizio;	
	(ii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche	
	solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o	
	decadenza del Contratto;	
	(iii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche	
	solo potenzialmente, presupposto per la mancata erogazione o	
	decadenza dal beneficio del termine delle linee di credito rilasciate al	
	Concessionario ai sensi del Contratto di Finanziamento, per il mancato	
	collocamento delle obbligazioni emesse dalla Società di Progetto	
	ovvero per l'esercizio da parte dei Finanziatori di facoltà volte a limitare	
	l'operatività del Concessionario o l'escussione di garanzie e impegni	
	previsti nel Contratto di Finanziamento a carico del Concessionario o dei	
	soci;	

(iv) le controversie, i procedimenti giudiziali e/o amministrativi, e/o arbitrali da parte o nei confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci che possano pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dal Contratto;

(v) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni contrattuali;

f) inviare periodicamente le informazioni economiche, finanziarie e gestionali sulle attività oggetto della Concessione e sui relativi costi e ricavi, al fine di consentire l'esercizio del potere di controllo da parte del Concedente, in conformità al paragrafo 7.1 delle Linee Guida ANAC n. 9 recanti *"Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico- privato"*, come specificato al successivo articolo 35 "Monitoraggio".

6. Il Concessionario si impegna ad adempiere agli obblighi informativi di cui al presente articolo, ove non specificato, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Concedente o dal verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 5, lettera e).

9. RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dal Contratto. In particolare, egli è responsabile:

a) della custodia e della conservazione degli impianti di pubblica illuminazione comunali nonché dell'esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione

della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nel Contratto, nei Documenti Contrattuali e negli Allegati sono state da esso esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento;

b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività, ovvero per omissione all'adempimento di obblighi previsti dal Contratto, a terzi, al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia per l'esecuzione degli interventi che per l'erogazione del Servizio.

c) dell'obbligo di tenere indenne e manlevare il Concedente da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili al Concessionario;

d) di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della progettazione esecutiva, dell'esecuzione dei lavori, della gestione del Servizio e delle attività connesse.

2. Il Concessionario non potrà consentire l'utilizzo delle infrastrutture oggetto della Concessione da parte di terzi e/o utilizzarle per scopi diversi dall'oggetto del presente Contratto né introdurre modificazioni agli impianti se non espressamente richieste e/o autorizzate dal Concedente.

3. I subappalti di lavori e di servizi non comportano alcuna modificazione degli obblighi e degli oneri del Concessionario il quale rimane l'unico e solo responsabile nei confronti del Concedente della perfetta esecuzione del Contratto, anche per la parte subappaltata.

10. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto

all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari.

2. A tal fine, il Concessionario si obbliga:

a) ad utilizzare il/i conto/i corrente/i, dedicato/i in via esclusiva al

Contratto, sul/i quale/i devono essere registrati tutti i movimenti finanziari

relativi al Contratto stesso, da effettuare esclusivamente tramite lo

strumento del bonifico, ovvero altro strumento di incasso o pagamento

idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo

restando quanto previsto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, della legge 13

agosto 2010, n. 136;

b) a comunicare al Concedente, entro e non oltre 7 giorni

dall'accensione del/i conto/i o dalla prima utilizzazione dello/gli stesso/i

per le attività del Contratto, gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i

dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i

delegato/i ad operare su detto/i conto/i;

c) a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni,

ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi

al Concedente;

d) a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in

relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il

Codice Identificativo di Gara (CIG) 8864787DA4 e il Codice Unico di

Progetto (CUP) J88I21000220005.

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro

strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di

pagamento, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell'articolo 28 del Contratto.

4. Il Concessionario si obbliga altresì:

a) ad inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;

b) a dare immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Pisa della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

c) a garantire che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia l'obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Pisa qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

5. Il Concedente verifica, senza alcuna responsabilità a suo carico, che nei contratti di cui al comma 4, lettera c), sia inserita, a pena di nullità

assoluta, apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

6. Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare i codici CIG n. 8864787DA4 e CUP n. J88I21000220005 al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati.

11. FORZA MAGGIORE

1. Sono cause di Forza Maggiore i seguenti eventi, imprevisi e imprevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni del Contratto:

a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi, atti vandalici, manifestazioni collettive di protesta fatta eccezione per quelli che riguardano il Concedente, il Concessionario e/o terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;

b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;

c) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;

d) incidenti aerei;

e) epidemie e contagi;

f) eventi calamitosi di origine naturale di particolare gravità ed eccezionalità, riconosciuti come disastri o catastrofi dall'autorità

	competente;	
	g) indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non	
	imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori	
	o Servizi oggetto del Contratto;	
	h) impossibilità, imprevista e imprevedibile, per fatto del terzo, di	
	accedere a materie prime e/o servizi necessari alla realizzazione	
	dell'intervento.	
	2. Al verificarsi di uno degli Eventi di cui al comma 1, la Parte che non	
	può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione	
	è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata	
	comunicazione all'altra Parte, descrivendo le cause che hanno	
	determinato l'evento, gli effetti prodotti, la prevedibile durata, l'elenco	
	degli obblighi contrattuali ai quali non è possibile adempiere e i rimedi	
	che intende adottare. Alla ricezione di tale informativa le Parti	
	individuano in contraddittorio e possibili azioni comuni di	
	risoluzione e/o mitigazione degli effetti causati dalla Forza Maggiore.	
	Ciascuna Parte è tenuta a prestare la propria collaborazione al fine di	
	rimuovere le cause ostative al regolare svolgimento delle attività	
	oggetto di concessione. Fermo restando l'obbligo delle Parti di attivarsi	
	per consentire l'immediata ripresa dei lavori e/o del Servizio, gli eventi di	
	cui al comma 1 non configurano cause di imputabilità	
	dell'inadempimento contrattuale.	
	3. Qualora l'evento di Forza Maggiore sia tale da comportare	
	l'impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del Contratto, si	
	applicano gli articoli 15 e 17. Nel caso in cui l'evento comporti	

	l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono	
	avviare la procedura di cui all'articolo 22.	
	4. Qualora l'impossibilità temporanea si protragga per oltre 180	
	(centottanta) giorni consecutivi, ciascuna Parte può invocare la	
	risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile, con	
	le conseguenze di cui al comma	
	5. Qualora l'evento di Forza Maggiore sia tale da comportare	
	l'impossibilità definitiva di realizzare gli interventi ovvero di gestire il	
	Servizio, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai	
	sensi dell'articolo 1463 del codice civile. Qualora l'evento si verifichi in	
	fase di realizzazione degli interventi di riqualificazione ed efficientamento	
	energetico, determinando l'impossibilità definitiva di realizzare l'opera, la	
	risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario dei soli	
	costi effettivamente sostenuti per le opere eseguite a regola d'arte, al	
	netto delle somme per le polizze di cui all'articolo 24. Qualora l'evento si	
	verifichi in fase di gestione, determinando l'impossibilità definitiva di	
	gestire il Servizio, la risoluzione comporta il pagamento in favore del	
	Concessionario del costo delle opere realizzate a regola d'arte, al netto	
	degli ammortamenti E delle somme per le polizze di cui all'articolo 24.	
	Non sono, in ogni caso, dovuti i costi derivanti dallo scioglimento	
	anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di	
	interesse e ogni altro onere accessorio.	
	SEZIONE III – PROGETTAZIONE, ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI	
	RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E	
	GESTIONE	
	34	

12. PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Il Concessionario predispone a propria cura e spese il Progetto Esecutivo delle opere in conformità con il Progetto Definitivo posto a base di gara, ivi compresa la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 sottoscritto da professionista abilitato, assicurando la rispondenza ai criteri minimi ambientali di cui ai D.M. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare 28/03/2018 "Criteri Ambientali minimi per l'affidamento del Servizio di illuminazione pubblica" e D.M. 27/09/2017 "Criteri Ambientali Minimi per l'acquisizione di sorgenti luminose per l'illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del Servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica" e al Progetto Definitivo. Il Progetto Esecutivo deve contenere la progettazione delle opere di miglioria offerte in sede di gara. Il Progetto Esecutivo deve, inoltre, contenere gli elaborati previsti dalla vigente normativa ai fini dell'acquisizione delle autorizzazioni ex artt. 21 e 146 del Codice dei Beni Culturali D.Lgs 42/2004. Al fine di valutare la congruità del progetto nel centro storico di Vicopisano e nel borgo di Noce e, in generale, nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, potranno essere richiesti specifici campionamenti in loco.
2. La progettazione esecutiva dovrà essere presentata al Concedente entro 60 (sessanta) giorni dalla stipula del Contratto corredata dalle necessarie Autorizzazioni.
3. Il Concessionario è obbligato ad adeguare progettazione esecutiva a tutte le Varianti, le modifiche e le integrazioni richieste e prescritte in

relazione all'acquisizione dei nulla osta e delle autorizzazioni previsti dalla normativa vigente, in particolare le autorizzazioni di cui agli artt. 21 e 146 del Codice dei Beni Culturali D.Lgs. n. 42/200 che potranno riguardare anche la temperatura di colore proposta per i punti luce compresi in specifiche aree del Perimetro di Gestione della Concessione (centro storico, ecc.).

4. Il Concessionario è altresì obbligato a sottoporre al Concedente, per la sua approvazione, il Progetto Esecutivo rielaborato sulla base delle osservazioni formulate dal Concedente o da altri organismi preposti alla loro approvazione, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta del Concedente.

5. Il Progetto Esecutivo è approvato con atto del Concedente entro e non oltre 60 giorni dalla ricezione ed è costituito da quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e relativi regolamenti e dai D.M. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare relativi ai CAM citati al comma 1.

Nel caso in cui il Concedente richieda modifiche e/o integrazioni al progetto presentato, il predetto termine decorre dalla data di ricezione del Progetto Esecutivo modificato, sempre corredato dalle relative Autorizzazioni.

6. Il Concessionario in sede di progettazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni di legge e regolamenti attinenti ai lavori pubblici.

7. Il Progetto Esecutivo deve, inoltre, rispondere a tutte le norme vigenti al momento della redazione e comprende la predisposizione di tutti gli elaborati e l'ottenimento di tutti gli assentimenti e autorizzazioni necessari per procedere alla cantierizzazione del progetto e alla

	successiva utilizzazione degli interventi ultimati, incluse le interlocuzioni	
	con gli enti preposti a svolgere le diverse attività autorizzative.	
	Gli elaborati progettuali sono prodotti, oltre che in formato digitale, in	
	numero di due copie cartacee.	
	8. L'esecuzione dei lavori oggetto della Concessione deve essere	
	effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:	
	a) i lavori devono essere eseguiti a regola d'arte nel rispetto delle	
	previsioni del Contratto e in conformità del Progetto Esecutivo	
	approvato, rimanendo inteso che eventuali variazioni strettamente	
	necessarie ai fini della realizzazione delle opere ma tali da non incidere	
	significativamente sulla progettazione esecutiva potranno essere	
	apportate dal Concessionario in corso d'opera previa comunicazione al	
	Concedente;	
	b) i lavori possono essere subappaltati nei limiti indicati in sede di	
	Offerta;	
	c) per le forniture con posa in opera e per i noli a caldo, ai fini della	
	determinazione del valore massimo del 2%, si deve fare riferimento al	
	valore complessivo delle prestazioni contrattuali.	
	10. Alle prestazioni eseguite in subappalto si applica l'articolo 174 del	
	Codice.	
	11. Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente,	
	almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività in	
	subappalto, la copia autentica del Contratto di subappalto, nonché la	
	documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei	
	requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali,	

dichiarati in sede di Offerta.

12. Il Concessionario resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti del Concedente della corretta esecuzione del Contratto.

13. I lavori per la realizzazione delle opere devono avere inizio entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione del Progetto Esecutivo e l'esecuzione dei lavori si attiene al Cronoprogramma allegato al Progetto esecutivo.

La Consegna dei Lavori dovrà risultare da apposito verbale. Dalla data di Consegna dei Lavori decorre il termine di ultimazione dei lavori previsto nel Cronoprogramma, che non potrà essere comunque superiore a un anno solare (365 giorni naturali e consecutivi). Entro tale termine devono essere eseguite anche le eventuali opere previste nell'Offerta migliorativa rispetto a quanto posto a base di gara.

14. Eventuali imprevisti o cause di Forza Maggiore che impongano il procrastinarsi dei termini fissati nel Cronoprogramma devono essere comunicati al Concedente che si riserva la facoltà di valutarne la fondatezza ed autorizzare il maggior periodo necessario;

15. L'ultimazione dei lavori dovrà risultare da apposito verbale redatto dal Direttore dei Lavori entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla comunicazione di avvenuta ultimazione da parte del Concessionario, previa le necessarie constatazioni in contraddittorio.

16. Eventuali Varianti in corso d'opera sono predisposte a cura e spese del Concessionario che le sottopone all'approvazione del Concedente. Laddove le Varianti determinino una Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, per fatti non riconducibili al Concessionario le

	Parti possono avviare la procedura di revisione del Piano Economico	
	Finanziario di cui all'articolo 22.	
	17. Le prestazioni eseguite direttamente dai soci del Concessionario non	
	costituiscono affidamenti a terzi, ai sensi degli articoli 174, comma 2, e 184,	
	comma 2, del Codice e sono regolate mediante appositi atti contrattuali;	
	18. I soci cui sono affidati direttamente i lavori sono tenuti a eseguirli nel	
	rispetto delle percentuali indicate in sede di Offerta. Tali percentuali sono	
	modificabili solo previa autorizzazione del Concedente e tenuto conto dei	
	requisiti di qualificazione posseduti dai soci interessati;	
	19. Nell'esecuzione delle opere il Concessionario deve rispettare tutte le	
	disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione infortuni sul lavoro con	
	particolare riferimento alla sicurezza di cantiere e luoghi di lavoro (D.Lgs	
	81/2008 e s.m.i.) e deve, altresì, attenersi al piano di sicurezza elaborato	
	ed allegato agli atti procedurali. Particolare attenzione deve essere	
	prestata dal Concessionario nel corso dell'esecuzione dei lavori al fine di	
	evitare danni a persone e/o cose di terzi.	
	20. Il Concedente resta estraneo a tutti i rapporti del Concessionario con	
	i suoi eventuali appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi ritenere	
	tali rapporti esclusivamente intercorrenti tra il Concessionario e detti	
	soggetti, con esclusione di ogni responsabilità diretta o indiretta del	
	Concedente stesso.	
	21. Non sono dovuti dal Concessionario tasse per l'occupazione di aree	
	e spazi pubblici o altro tipo di contributo al Concedente relativamente	
	alla fase di costruzione e alla fase successiva di gestione, tenuto conto	
	della natura pubblica dell'opera.	

13. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE LAVORI

1. Il Concedente svolge le funzioni di sorveglianza e controllo sulle attività del Concessionario attraverso il Responsabile Unico del Procedimento e i relativi uffici di supporto.

2. Il Responsabile Unico del Procedimento sovrintende e controlla, congiuntamente al Direttore dei Lavori e al Direttore dell'Esecuzione ove nominato, l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, esercitando i compiti e le funzioni ad esso attribuite dal Codice e cura, in particolare, in ciascuna fase di attuazione degli interventi oggetto del Contratto, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza con il progetto e con il Piano Economico Finanziario, nonché sui tempi di realizzazione previsti nel Cronoprogramma.

3. Il Responsabile del Procedimento, tra l'altro, svolge tutti i compiti previsti dalle vigenti normative in ordine alla corretta realizzazione degli interventi oggetto del contratto, verificando il rispetto delle prescrizioni ivi contenute. In particolare provvederà:

a) ad autorizzare il Concessionario allo svolgimento delle indagini sui siti oggetto dei lavori;

b) a verificare la rispondenza degli interventi effettivamente realizzati rispetto a quanto previsto nel progetto. A tal fine acquisirà la relativa documentazione e parteciperà alle visite del collaudatore, sia in corso d'opera sia per il Collaudo finale;

c) a verificare la documentazione contabile preliminare all'erogazione di eventuali contributi pubblici;

	d) a ordinare l'irrogazione delle penali così come previste dal Contratto e dal Capitolato Tecnico di Gestione.	
	4. Il Responsabile del Procedimento svolge le attività di controllo e di vigilanza sull'erogazione del Servizio nei termini previsti nel Capitolato Tecnico di Gestione, nel Piano di Manutenzione e nel Contratto.	
	5. Il Direttore dei Lavori esercita le funzioni e i compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dei lavori secondo quanto previsto dal Codice e dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49. Tali funzioni e compiti non possono essere in ogni caso attribuiti al Concessionario.	
	6. Il Direttore dei lavori, ovvero un direttore operativo abilitato, esercita la funzione di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione.	
	14. COLLAUDO	
	1. Le attività di Collaudo, in Corso d'Opera e finale, sono effettuate da un collaudatore nominato dal Concedente nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 102 del Codice.	
	2. I costi e gli oneri relativi alle attività di Collaudo, ivi compresi i compensi spettanti al collaudatore, sono indicati nel Quadro Economico e sono a carico del Concessionario.	
	3. Il Collaudo è effettuato nel rispetto dell'articolo 102 del Codice fatte salve le disposizioni di legge anche intervenute nel corso dei lavori.	
	4. Il Concessionario si impegna a fornire l'assistenza e la collaborazione necessarie all'espletamento di ogni accertamento, verifica o Collaudo, anche mettendo a disposizione del Concedente le strumentazioni e il personale eventualmente occorrenti.	
	41	

5. Del Collaudo in Corso d'Opera e del Collaudo finale è redatto apposito verbale.

6. Entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, è emesso il Certificato di Collaudo di cui all'articolo 102, comma 3, del Codice.

15. SOSPENSIONE DEI LAVORI

1. La sospensione totale o parziale dei lavori può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente l'esecuzione a regola d'arte dei lavori, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione dei lavori e alla ripresa dei lavori medesimi.

L'esecuzione dei lavori può essere sospesa:

a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile prosecuzione dei lavori a regola d'arte, non prevedibili al momento della stipulazione del Contratto.

b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza;

c) per le cause di Forza Maggiore di cui all'articolo 11.

Fatta eccezione per i casi di cui alla lettera c), nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.

2. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente l'esecuzione dei lavori, salvo i casi di sospensione di cui alla lettera c), per ragioni di sicurezza, necessità e urgenza.

3. In caso di sospensione parziale dei lavori, il Concessionario è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili.

4. Qualora la sospensione o la durata complessiva delle sospensioni dei lavori, disposte ai sensi del comma 1, lettere a) e b), sia superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi o, comunque quando superi i sei mesi complessivi e comporti, altresì, l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all'articolo 22.

5. Il Direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione dei lavori, ove possibile dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a 5 giorni, compilando, se possibile con l'intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele da attivare nel più breve tempo possibile affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera rimasti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è trasmesso a mezzo posta elettronica certificata al Responsabile del Procedimento entro 5 giorni dalla data di redazione.

16. GESTIONE DEL SERVIZIO

1. La gestione del Servizio di pubblica illuminazione ha inizio a partire dalla Data di presa in gestione degli impianti che dovrà risultare da specifico verbale. Onde provvedere alla Presa in Gestione degli Impianti di pubblica illuminazione da parte del Concessionario, il Concedente si impegna convocare il Concessionario entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del Contratto. Il processo di presa in gestione dell'impianto deve concludersi

entro 15 (quindici) giorni dall'invio della predetta convocazione e, comunque, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla stipula del Contratto. Il Concessionario presenta all'Amministrazione Comunale, almeno 15 giorni solari prima della Data di presa in gestione degli impianti e, nel caso di aggiornamenti dell'organico, entro 7 giorni solari dall'avvenuta modifica, l'elenco del personale dedicato all'erogazione del Servizio.

2. Gli impianti oggetto della Concessione sono consegnati dal Concedente al Concessionario nello stato di fatto in cui si trovano. Il Concessionario prende in carico gli impianti nel suddetto stato di fatto all'atto della consegna senza alcuna riserva o contestazione nei confronti del Concedente, avendo piena conoscenza dei medesimi. A partire dalla data del verbale di consegna degli impianti il Concessionario assume a proprio carico ogni onere di gestione e manutenzione previsto dal Contratto, compresa la fornitura di energia elettrica, e ogni responsabilità civile e penale per tutte le attività e impianti oggetto della presente Concessione, sollevando pienamente il Concedente da qualsivoglia tipo di responsabilità derivante dall'attività di gestione. Il Concessionario si impegna a gestire tutti gli adempimenti tecnici e burocratici legati agli impianti di terra che gli sono stati dati in concessione, come pure quelli legati agli impianti di terra che decidesse di installare senza pretendere alcun compenso.

3. Il Concessionario è responsabile in via diretta nei confronti del Concedente della corretta gestione ed erogazione del Servizio oggetto del Contratto, anche in caso di subappalto, affidamento a terzi e/o affidamento diretto ai sensi del comma 3. Le prestazioni eseguite direttamente dai soci del Concessionario non costituiscono affidamenti a

terzi, ai sensi degli articoli 174, comma 2, e 184, comma 2, del Codice e

sono regolate mediante appositi atti contrattuali.

4. La gestione del Servizio è effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) i soggetti che svolgono il Servizio devono essere qualificati per la quota da eseguire, tenuto conto dei requisiti stabiliti nel Disciplinare di Gara;

b) il Servizio deve essere erogato nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato Tecnico di Gestione;

c) le prestazioni comprese nel Servizio possono essere subappaltate nei limiti quantitativi indicati in sede di Offerta.

5. Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno 20 giorni dall'inizio dell'esecuzione delle attività in subappalto, la copia autentica del Contratto di subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali.

6. Il Concessionario si obbliga a garantire la Disponibilità del Servizio secondo gli standard disciplinati nei Documentazione Progettuale e nel Contratto.

7. Nello specifico sono compresi nel Servizio oggetto del Contratto:

(i) la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica presenti nel territorio comunale, compresi gli interventi di ampliamento previsti nel Progetto Definitivo e nelle eventuali migliorie offerte dal Concessionario in sede di gara;

(ii) la fornitura di energia elettrica per l'alimentazione degli impianti, con gestione dei rapporti con i distributori e delle attività di verifica dell'energia consegnata come dettagliato al capitolo 4.5.3 del D.M. 28/03/2018;

8. Il Concessionario si impegna a svolgere la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria programmate degli impianti di pubblica illuminazione e delle sue parti con le modalità e i tempi previsti nel Programma Manutentivo allegato al verbale di presa in gestione e al Progetto Esecutivo, in modo da garantirne la piena funzionalità per tutta la durata della Concessione, con l'obbligo, alla scadenza della stessa, di consegnare gli impianti al Concedente in perfetto stato di manutenzione, così come previsto nel Capitolato Tecnico di Gestione.

9. Il Concessionario provvede a sue spese all'acquisto di energia elettrica verde per il 100% del fabbisogno per l'alimentazione degli impianti di pubblica illuminazione per tutta la durata della Concessione (comprensivo di tutti gli oneri connessi), con gestione dei rapporti con i distributori e delle attività di verifica dell'energia consegnata come dettagliato al capitolo 4.5.3 del D.M. 28/03/2018, previa voltura ed eventuale ottimizzazione anagrafica dei contratti di acquisto ad oggi posti in essere dal Concedente, compresi quelli di tipo "a forfait" con le modalità indicate Capitolato Tecnico di Gestione. La voltura deve essere conclusa per tutti i contatori entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del Contratto.

10. Il Concessionario si impegna altresì, a propria cura e spese, a garantire la Disponibilità del Servizio dai vizi sopravvenuti derivanti dalla progettazione e/o esecuzione degli interventi e a eseguire tutte le attività

non programmate di manutenzione degli impianti e delle sue parti che dovessero rendersi necessarie per garantire la piena Disponibilità del Servizio secondo gli standard previsti nel Capitolato Tecnico di Gestione per tutta la durata del Contratto.

11. Il Concessionario si obbliga a fornire il Servizio per tutta la durata del Contratto.

17. SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

1. La sospensione totale o parziale delle prestazioni inerenti alla gestione del Servizio può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative alla gestione del Servizio, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione della fornitura e alla ripresa della medesima. La sospensione è disposta:

a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile fornitura dei servizi;

b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza;

c) per le cause di Forza Maggiore di cui all'articolo 11.

Fatta eccezione per i casi di cui alla lettera c), nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.

2. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente le prestazioni inerenti al Servizio di gestione, salvo i casi di sospensione di cui alla lettera c), per ragioni di sicurezza, necessità e urgenza.

3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario che non sia in grado di prestare il Servizio in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione al Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, le prestazioni oggetto del Servizio che non possono essere rese o la cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza dell'/gli evento/i.

4. Fermo restando l'obbligo delle Parti ad attivarsi per consentire un'immediata ripresa del Servizio nella sua totalità, nelle ipotesi di cui al comma 1:

a) il corrispettivo di cui all'articolo 19 continuerà a essere corrisposto dal Concedente qualora la sospensione non ecceda massimo 7 giorni consecutivi decorrenti dalla data di inizio della sospensione come risulta dalla comunicazione di cui al precedente comma 1;

b) qualora la sospensione ecceda i 90 giorni consecutivi decorrenti dalla data di inizio della sospensione, il Concessionario può chiedere la proroga dei termini di gestione del Servizio/i nonché del periodo di validità del Contratto di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione.

Qualora la sospensione, singolarmente o, nel caso di più eventi cumulativamente considerati, siano tali da comportare l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all'articolo 22.

18. MODIFICHE DEL CONTRATTO

1. Il Contratto può essere modificato attraverso la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di una nuova procedura di aggiudicazione, nei casi consentiti e con le modalità indicate dall'articolo 175 del Codice;

2. I lavori conseguenti alle modifiche contrattuali di cui al comma 1 sono eseguiti previa approvazione da parte del Concedente del/i relativo/i progetto/i. La determinazione dei relativi costi è calcolata applicando i prezzi unitari approvati con il Progetto Esecutivo. I nuovi prezzi non presenti nel Progetto Esecutivo sono ricavati dal prezziario regionale vigente. In mancanza di singole voci nel prezziario, i nuovi prezzi sono determinati con riferimento ad altri prezziari ufficiali di carattere locale o tramite analisi dei prezzi. In caso di impossibilità di determinare gli importi dei lavori mediante il ricorso al prezziario o tramite analisi dei prezzi, il Concedente può attivare la procedura del Value Testing che consiste nel confronto tra il preventivo elaborato dal Concessionario con almeno due preventivi richiesti dal Concedente a operatori equipollenti di mercato. In tal caso, il valore dei lavori non può, in ogni caso, superare il valore della [media] dei preventivi. Le modifiche, diverse da quelle di dettaglio, possono essere richieste dal Concedente ovvero proposte dal Concessionario, previa accettazione del Concedente e approvazione da parte dello stesso del/i relativo/i progetto/i. Il Concedente può accettare le modifiche proposte dal Concessionario anche a condizione che i relativi costi siano totalmente a carico del Concessionario medesimo.

3. Le prestazioni inerenti alla gestione del Servizio conseguenti alle modifiche contrattuali di cui al comma 1 sono erogate previa approvazione da parte del Concedente del/i relativo/i progetto/i. La determinazione dei relativi costi è effettuata mediante analisi dei prezzi o mediante la procedura di *Value Testing* di cui al comma 2. Le modifiche,

diverse da quelle di dettaglio, concernenti le tempistiche, la qualità, la quantità e/o le modalità di prestazione delle prestazioni inerenti la gestione del Servizio possono essere richieste dal Concedente ovvero proposte dal Concessionario, previa accettazione del Concedente e approvazione da parte dello stesso del/i relativo/i progetto/i. Il Concedente può accettare le modifiche proposte dal Concessionario anche a condizione che i relativi costi siano totalmente a carico del Concessionario medesimo.

4. Il Concessionario è, in ogni caso, responsabile degli errori od omissioni nella progettazione relativa alle modifiche di cui al comma 1. In tali casi, il Concessionario è tenuto a sostenere tutti i costi connessi e/o conseguenti al manifestarsi di tali errori o omissioni nonché a risarcire il Concedente di qualsiasi danno.

5. Le modifiche di cui al presente articolo:

a) ove non determinino una Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, comportano un mero aggiornamento del Piano Economico Finanziario;

b) ove determinino una Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, per fatti non riconducibili al Concessionario, le Parti possono prevedere il pagamento da parte del Concedente dell'importo determinato ai sensi dei commi 2 e/o 4 ovvero avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario di cui all'articolo 22.

6. Le modifiche di cui al presente articolo non possono determinare in alcun caso una maggiore redditività per il Concessionario ai sensi dell'articolo 175, comma 7, lettera b), del Codice, né alterare

l'allocazione dei rischi.

7. Non costituisce modifica del Perimetro di Gestione della Concessione

e non comporta, pertanto, un aumento del Canone di gestione di cui

all'articolo 19 la diminuzione o l'aumento dei punti luce nel corso della

durata della Concessione nei limiti della percentuale di +/- 2% rispetto

alla quantità definita nel Perimetro di Gestione iniziale.

SEZIONE IV – CANONE DI GESTIONE E PENALI

19. CANONE DI GESTIONE E TERMINI DI PAGAMENTO

1. Al Concessionario è attribuito il diritto di gestire il Servizio fino alla scadenza del

Contratto, ricevendo un canone annuale, offerto in sede di gara, a titolo di

corrispettivo per le opere eseguite e i servizi prestati, pari complessivamente a €

176.414,87 (euro centosettantaseimilaquattrocentoquattordici/87) al netto

dell'IVA (di seguito, per brevità, "Canone di gestione").

2. Posta la durata di 14 (quattordici) anni, l'importo complessivo della Concessione,

al netto delle rivalutazioni di cui al successivo punto 12, è pari ad euro €

2.469.808,18 (euro duemilioni quattrocentosessantanove mila ottocento otto/18),

oltre IVA;

3. Il Concedente riconosce al Concessionario il Canone di gestione a fron-

te dell'effettiva Disponibilità del Servizio, conseguente al raggiungimento degli

obiettivi e delle prestazioni definiti nei Documenti Contrattuali e, in particolare, nel

Capitolato Tecnico di Gestione.

4. Il Canone di gestione è determinato in funzione di tutte le attività rese

dal Concessionario e dal risparmio dallo stesso conseguibile in seguito

all'effettuazione degli interventi di riqualificazione ed efficientamento

energetico degli impianti affidati in gestione in termini di minori costi ma-

nutentivi e di minor consumo di energia elettrica. Il Canone costituisce il corrispettivo per lo svolgimento delle attività di fornitura di energia elettrica, di gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e per la remunerazione di tutti gli altri oneri indicati nel presente Contratto nonché nella Documentazione Progettuale, compresa la quota di ammortamento dell'investimento;

5. Alla scadenza del Contratto il Concessionario non potrà pretendere rimborsi o indennizzi di sorta, essendo stato pagato ogni suo avere con quanto il Concedente gli corrisponderà sulla base dell'Offerta presentata e accettata.

6. Il Canone annuale di gestione viene corrisposto dal Concedente al Concessionario in 4 rate trimestrali posticipate di uguale ammontare (pari al 25% del valore annuo del canone stesso) secondo i periodi di fatturazione fissati nel Capitolato Tecnico di Gestione, previa emissione di fattura di importo corrispondente a ciascuna rata, entro e non oltre i 45 (quarantacinque) giorni dalla data di emissione della predetta Fattura Elettronica e previa verifica dell'efficienza degli impianti, dell'erogazione da parte del Concessionario delle prestazioni contrattuali pattuite nonché di ulteriori verifiche, anche a campione, che si rendessero necessarie. Il pagamento è effettuato sul conto corrente di cui all'articolo 10, comma 2 e presuppone l'acquisizione del DURC con esito positivo.

7. Il termine di pagamento della prima rata del Canone di gestione decorre dalla data di inizio della prestazione effettiva del Servizio, cioè partire dalla data della presa in consegna degli impianti. L'ultima rata del Canone di gestione è dovuta esclusivamente per il periodo residuo intercorrente tra il giorno successivo all'ultimo trimestre liquidato e la scadenza del Contratto.

8. Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D.Lgs. 52/2004 e dai successivi decreti attuativi; il Concessionario si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che il Concedente riterrà di chiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.

9. Ai fini del versamento dell'IVA si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della L. 190/2014, come modificato dal D.L. 50/2017 convertito dalla L. 96/2021 e le relative disposizioni di attuazione.

10. Il Responsabile Unico del Procedimento verifica, durante la gestione del Servizio, il puntuale adempimento delle prestazioni contrattuali ai fini della corretta quantificazione del corrispettivo dovuto, al netto delle eventuali decurtazioni di cui all'articolo 20.

11. Il Canone di gestione per il primo anno è determinato in euro 176.414,87 (euro centosettantaseimilaquattrocentoquattordici/87) oltre IVA come indicato nell'Offerta presentata dal Concessionario.

12. A partire dal secondo anno di gestione decorrente dalla Data di presa in gestione degli impianti, l'ammontare del Canone è determinato annualmente con riferimento alle componenti e alle quote di seguito indicate:

a) quota per la fornitura di energia elettrica, stimata in misura del 32,16% del canone annuo;

b) quota per la manutenzione degli impianti, stimata nella misura del 12,94% del canone annuo;

c) quota per la riqualificazione e l'efficientamento degli impianti, stimata in misura del 54,90% del canone annuo. I suddetti importi saranno adeguati annualmente annualmente con rivalutazione a partire dal secondo anno dalla Data di presa in gestione degli impianti con la seguente modalità:

- per quanto riguarda la quota parte imputabile alla fornitura di energia elettrica di cui al precedente punto a): le tariffe verranno revisionate seguendo l'andamento del prezzo (totale espresso in €/MWh) di riferimento, della tabella "Revisione Prezzi" della convenzione Consip attiva e successive convenzioni riferite al lotto della regione Toscana e pubblicate sul portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione (www.acquistinretepa.it);
- relativamente alla quota parte della rata imputabile alla manutenzione/gestione degli impianti di cui al precedente punto b): sarà applicato il 100% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatasi nell'anno precedente; ai fini della rivalutazione il primo indice di riferimento sarà quello accertato dall'ISTAT due mesi antecedenti alla data di presa in gestione degli impianti. In particolare, per la prima rivalutazione ISTAT riguardante l'annualità successiva alla data di presa in gestione degli impianti, sarà preso come riferimento la variazione accertata dall'ISTAT tra il mese di novembre 2022 e il mese di novembre 2023. Anche per le rivalutazioni annuali successive verrà fatto riferimento all'indice ISTAT del mese di novembre di ciascun anno);
- la quota per gli interventi di efficientamento di cui al precedente punto c) non sarà invece soggetta a rivalutazione.

	I nuovi punti luce di cui al successivo comma 13 seguiranno le medesime dinamiche di aggiornamento.	
	13. Il Concedente si riserva la facoltà di estendere la Concessione a nuovi impianti che dovessero entrare a far parte del suo patrimonio, come pure di ridurre il Perimetro di Gestione della Concessione in seguito alla diminuzione delle strutture in uso. Qualora nel corso dell'esecuzione del Contratto si verificassero le predette variazioni del numero di punti luce installati sul territorio comunale, il Canone di gestione annuo complessivo sarà adeguato in aumento o in diminuzione di un importo risultante da:	
	potenza nominale in W di ogni punto luce installato o eliminato (per le lampade a led la potenza complessiva del corpo illuminante a catalogo) moltiplicata per il coefficiente 1,15.	
	Detto coefficiente tiene conto del consumo medio di energia e dei costi di manutenzione, diviso per i dodicesimi di effettivo utilizzo stabiliti in base alla data riportata dal relativo verbale di consegna al Concessionario come sotto riportato:	
	- costo del nuovo punto luce all'anno: potenza nominale in W*1,15	
	Il Concedente comunica al Concessionario la modifica del Perimetro di Gestione della Concessione indicando:	
	a) l'ubicazione dei punti luce oggetto della modifica;	
	b) i dati tecnici dell'impianto;	
	c) la data presunta di inserimento/eliminazione dei punti luce nel Perimetro di Gestione della Concessione, la quale dovrà essere idonea all'espletamento delle procedure necessarie;	
	55	

Il Concessionario entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente periodo invia al Concedente una comunicazione contenente il valore presunto della variazione del Canone calcolata secondo quanto disposto dal presente articolo. Il Concedente, ricevuta la comunicazione, analizza i termini della variazione del perimetro per l'approvazione definitiva della stessa.

Le variazioni devono risultare da processo verbale di consegna/eliminazione dei punti luce al Concessionario da parte del Concedente; detto verbale che forma parte integrante del Contratto, dovrà indicare il giorno e il mese di effettiva attivazione/disattivazione dei punti luce. Tale data costituirà riferimento per il calcolo del conguaglio del Canone che verrà determinato sulla base dei dodicesimi di effettivo utilizzo:

- a conguaglio per il nuovo punto luce: $(\text{potenza nominale in } W \cdot 1,15/12) \cdot \text{mesi di effettivo utilizzo}$.

L'adeguamento del Canone di gestione sarà effettuato all'inizio del periodo di fatturazione annuale successivo alla intervenuta variazione.

14. Ai sensi dell'art. 175 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (e dell'art. 43 della Direttiva 23/2014/UE) è fatto comunque divieto di prevedere variazioni in aumento o diminuzione del Perimetro di Gestione della Concessione tali da comportare una variazione superiore al 50% del valore stimato dello stesso.

15. Non costituisce modifica del Perimetro di Gestione della Concessione e non comporta, pertanto, un adeguamento del Canone di gestione la variazione del numero di punti luce in diminuzione o in

	aumento, nei limiti della percentuale di +/- 2% rispetto alla quantità	
	definita nel Perimetro di Gestione della Concessione.	
	16. Fermo restando quanto previsto all'articolo 30, nel caso di ritardo da	
	parte del Concedente nella corresponsione del Canone di gestione, sono	
	dovuti, sulle rate scadute e non pagate, gli interessi moratori nei termini	
	di legge.	
	17. Qualora entro i termini previsti dall'articolo 12 comma 13 del	
	Contratto per l'esecuzione dei lavori di riqualificazione ed efficientamento	
	energetico degli impianti il Concessionario non riuscisse a completare gli	
	interventi previsti e, conseguentemente, a conseguire il risparmio	
	energetico atteso, i maggiori costi per la fornitura di energia elettrica	
	restano a carico del Concessionario.	
	18. Per tutta la durata del rapporto contrattuale ulteriori interventi di	
	efficientamento energetico eseguiti e finanziati direttamente dal	
	Concedente, anche attraverso l'ottenimento di contributi pubblici,	
	potranno comportare una rimodulazione del Canone di gestione secondo	
	la seguente formula:	
	riduzione per ciascun punto luce efficientato = canone medio (canone	
	annuo/numero punti luce) x calo consumo energetico [1- (0,35+0,40)*	
	0,66] = canone medio x 0,5.	
	20. PENALI E DECURTAZIONI DEL CANONE	
	1. Il mancato o inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del	
	Contratto comporta l'applicazione delle penali previste dal paragrafo 9	
	del Capitolato Tecnico di Gestione, che deve intendersi integralmente	
	trascritto nel presente articolo; sempre fatto salvo il risarcimento del	

maggior danno e la risoluzione del Contratto ove ne ricorrano i presupposti di legge e stabiliti dal Contratto.

2. Gli inadempimenti contrattuali a fronte dei quali il Concedente ha diritto ad applicare le penali di cui al presente articolo devono essere contestati al Concessionario per iscritto dal Concedente.

3. In caso di contestazione dell'inadempimento il Concessionario deve comunicare per iscritto le proprie deduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano al Concedente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del Concedente, a giustificare l'inadempienza, sono applicate al Concessionario le penali stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

4. Il Concedente può compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Concessionario a qualsiasi titolo, ivi compresi i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della garanzia definitiva di cui all'articolo 23 senza necessità di diffida o di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario, tramite decurtazione dell'importo delle penali dal Canone di gestione alla scadenza di pagamento immediatamente successiva all'accertato inadempimento. Qualora la decurtazione ecceda l'ammontare del Canone, il Concedente recupera la parte residua a valere sulla successiva rata del Canone. Nel caso in cui le predette compensazioni non risultino possibili

in tutto o in parte, il Concedente si rivale sulla garanzia fideiussoria di cui all'articolo 23.

5. Il Concedente può sempre risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 27 in caso di mancato raggiungimento dei livelli prestazionali definiti nei Documenti Contrattuali.

6. Il Concedente può applicare al Concessionario penali sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% del Canone annuale di gestione, al netto dell'IVA, fermo restando il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale di cui all'articolo 27 per inadempimenti comportanti penali oltre la predetta misura massima.

7. In riferimento alle penali relative agli interventi di riqualificazione degli impianti e, in particolare, a quelle di cui ai commi 2, 3 e 5 del paragrafo 9.2 del Capitolato di gestione, sono individuate le seguenti misure massime applicabili:

commi 2 e 3 – termini di consegna del Progetto Esecutivo e relative revisioni: 10% dell'importo totale del valore delle Spese Tecniche di progettazione, al netto dell'IVA;

comma 5 – termini di realizzazione degli interventi: 10% dell'importo totale dei lavori, al netto dell'IVA

8. Il Concessionario è responsabile, indipendentemente dalla prova del danno, di ogni ritardo a lui riconducibile in fase di progettazione e di esecuzione degli interventi.

9. Qualora l'importo dovuto dal Concessionario a titolo di penale sia complessivamente superiore alle misure massime come sopra definite, il Concedente può esercitare la facoltà di cui all'articolo 27.

10. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

11. Il mancato adempimento delle attività di manutenzione e di conduzione degli impianti nei tempi e con le modalità previste nei Documenti contrattuali, comporta la facoltà per il Concedente di poter eseguire le stesse attività direttamente (con proprio personale, con personale dipendente da ditte terze o con altre forme consentite) senza obbligo di preavviso o di messa in mora del Concessionario, decurtando i relativi importi dalla rata di Canone con scadenza immediatamente successiva all'inadempimento, ferma restando l'applicazione delle penali previste dal Capitolato tecnico di gestione al paragrafo 9.1, anche per la parte eccedente l'importo delle medesime attività.

12. Nel caso di disservizio nell'erogazione nella fornitura di energia elettrica per ritardato o mancato pagamento delle fatture da parte del Concessionario l'importo corrispondente è interamente decurtato dal Canone di gestione alla scadenza di pagamento immediatamente successiva all'inadempimento.

SEZIONE V – EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF

21. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Gli elementi indicati al punto 12 e 13 delle Premesse costituiscono i presupposti e le condizioni di base del Piano Economico e Finanziario che concorrono a determinare l'Equilibrio Economico Finanziario di cui all'allegato.

2. Le Parti prendono atto che l'Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa gestione è dato dalla contemporanea presenza delle condizioni di Convenienza Economica e di Sostenibilità Finanziaria. Il rispetto di tali condizioni è misurato sulla base dei seguenti indicatori contenuti nel Piano Economico Finanziario valutati congiuntamente:

- Tasso Interno di Rendimento (TIR) e Valore Attuale Netto (VAN) del Progetto rispettivamente pari a 1,43% e 827 euro;

- *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) il cui valore medio è pari a 1,60;

- *Loan Life Cover Ratio* (LLCR) il cui valore medio è pari a 2,10.

22. RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi degli articoli 165, comma 6, e 182, comma 3, del Codice, qualora si riscontri un'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario determinata da uno o più eventi di disequilibrio non riconducibili al Concessionario che diano luogo alla variazione di almeno uno degli indicatori di cui all'articolo 21 rispetto ai valori del Piano Economico Finanziario contrattuale, correnti alla data immediatamente precedente al verificarsi dei predetti eventi di disequilibrio. Si considerano eventi di disequilibrio esclusivamente i seguenti:

a) l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione degli interventi e gestione del Servizio ovvero sulle condizioni di pagamento del Canone di gestione e sul relativo regime tributario;

b) il mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni di cui all'articolo 6

non riconducibile al Concessionario nonché l'annullamento, in sede giurisdizionale o amministrativa, la revoca e/o la perdita di efficacia delle necessarie Autorizzazioni, per causa non imputabile al Concessionario;

c) i casi di sospensione di cui all'articolo 15, comma 4, e 17, comma 4, lettera b), ultimo periodo, qualora il periodo di sospensione ecceda rispettivamente un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi o, comunque i sei mesi complessivi, e i 90 giorni in relazione alla gestione del Servizio;

d) le cause di Forza Maggiore ai sensi dell'articolo 11, comma 3;

e) le modifiche al Contratto di cui all'articolo 18, comma 5, lettera b).

2. Nel caso in cui l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario risulti più favorevole per il Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario è effettuata a vantaggio del Concedente. In tal caso, il Concedente dà comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di revisione di cui al comma successivo.

3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:

a) Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;

b) Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;

c) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l'altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla

	richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;	
	d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto	
	previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato.	
	Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza	
	indugio la revisione del Piano Economico Finanziario.	
	4. La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a	
	determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio Economico	
	Finanziario, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione	
	degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla	
	revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei	
	rischi in capo al Concessionario.	
	5. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del Piano Economico	
	Finanziario entro 60 giorni dall'avvio della comunicazione di cui ai commi	
	2 o 3, le Parti demandano al Tavolo di coordinamento di cui al	
	successivo articolo 40. la formulazione della proposta di riequilibrio	
	economico finanziario. Il Tavolo di coordinamento è convocato entro e	
	non oltre i successivi 30 giorni. In caso di mancata convocazione del	
	tavolo tecnico ovvero di mancata definizione di una proposta di	
	riequilibrio condivisa dalle Parti entro 60 giorni dalla convocazione del	
	tavolo stesso, le Parti possono recedere dal Contratto ai sensi	
	dell'articolo 32. In tal caso, al Concessionario sono rimborsati gli importi	
	di cui all'articolo 32, comma 2.	
	SEZIONE VI – ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE PER I	
	FINANZIATORI	
	23. CAUZIONI	
	63	

1. A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto, nessuna esclusa, relative alla realizzazione dei lavori e alla gestione del Servizio e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del pagamento delle penali previste all'articolo 20 (Penali e decurtazioni del Canone) il Concessionario presta, contestualmente alla stipula del Contratto, la garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del Codice estesa a tutta la durata del Contratto, mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario istituto bancario/assicurativo. La predetta garanzia, rilasciata da Confidicoop Marche, risulta conforme agli schemi tipo approvati dal Decreto Ministero Sviluppo Economico vigente ed è pari al 16% ai sensi dell'art. 103, comma 1, terzo e quarto periodo del Codice del Valore della Concessione ridotto ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del Codice.

2. La garanzia di cui al precedente comma ha validità iniziale di 5 anni, con obbligo di rinnovo automatico almeno 60 giorni prima della scadenza per analogo periodo sino al termine di durata della Concessione, pena l'escussione della garanzia e la risoluzione del Contratto;

3. La fideiussione reca la firma del legale rappresentante dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione, e preve espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del

codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

4. La garanzia opera per tutta la durata della Concessione e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni da essa nascenti.

5. Il Concessionario si impegna, in ogni caso, a versare tutte le altre cauzioni previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente, nelle forme e con le modalità ivi stabilite.

6. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte del Concessionario il Concedente ha diritto di valersi di propria autorità sulla/e suddetta/e cauzione/i. Il Concessionario dovrà reintegrare le cauzioni medesime, nel termine che gli verrà assegnato, se il Concedente debba, durante l'esecuzione del Contratto, valersi in tutto o in parte di esse; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sul Canone di gestione.

24. POLIZZE ASSICURATIVE

1. Il Concessionario stipula con primarie imprese di assicurazione e mantiene operanti per tutta la durata della Fase di esecuzione dei lavori le polizze assicurative di seguito indicate, nei limiti e con le modalità previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente:

a) polizza assicurativa, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice, a copertura:

(i) dei danni subiti dal Concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche

preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un

importo complessivo pari all'importo dei lavori, oltre IVA risultante dal

Quadro Economico allegato al Progetto Esecutivo;

(ii) della responsabilità civile verso terzi, il cui massimale è pari a euro

1.000.000,00;

Tale polizza deve risultare conforme agli schemi tipo approvati dal

Decreto Ministero Sviluppo Economico vigente.

b) integrazione delle polizze di cui alle lettere precedenti in funzione di

eventuali maggiori lavori da effettuare.

2. La copertura assicurativa di cui al comma 1, punto a), decorre dalla

data di Consegna dei Lavori e cessa alla data di emissione del

Certificato di Collaudo e, comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data

di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato.

3. Il Concessionario si impegna a stipulare, ai sensi dell'articolo 24,

comma 4, del Codice, a far data dall'approvazione del progetto una

polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale a copertura

dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di progettazione e

attività ad esse connesse, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di

emissione del Certificato di Collaudo dei lavori con esito positivo. A tal

fine, il Concessionario produce idonea dichiarazione di una compagnia

di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo responsabilità civile

generale nel territorio dell'Unione europea. La polizza decorre dalla data

di approvazione del Progetto Esecutivo e deve avere un massimale non

inferiore a euro 1.000.000,00. La stessa deve coprire anche i rischi

derivanti da errori od omissioni nella redazione del Progetto Esecutivo

che abbiano determinato nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. La polizza di cui al presente comma si applica anche in caso di Varianti in corso d'opera.

4. Il Concessionario si impegna a consegnare copia dei certificati assicurativi relativi a tutte le polizze sottoscritte o fatte sottoscrivere tassativamente prima dell'inizio dei lavori.

5. Il Concessionario ha stipulato, ai sensi dell'articolo 1891 del codice civile, con compagnie di assicurazione autorizzate ai sensi del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e s.m.i, una o più polizze assicurative RCT RCO a copertura dei rischi derivanti dall'esecuzione del Contratto, relativamente alla fase di gestione, per un massimale di importo minimo pari a euro 5.000.000,00 per sinistro ed euro 5.000.000,00 per danni a cose e persone, per tutta la durata della Concessione. La somma assicurata deve essere rivalutata dal Concessionario alla fine di ogni anno sulla base degli Indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tali polizze devono includere:

a) i danni o pregiudizi causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente medesimo e a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante l'erogazione del Servizio;

b) tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura e origine, anche se non espressamente menzionati alla precedente lettera a), che possano occorrere al Concedente e a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dal Concessionario nell'ambito della Concessione;

La polizza deve prevedere che la copertura assicurativa abbia validità anche in caso di colpa grave dell'assicurato e di colpa grave e/o dolo delle persone responsabili del fatto, delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge.

Copia delle predette polizze è stata consegnata al Concedente alla data della stipula del presente Contratto.

I massimali delle polizze non costituiranno di per sé un limite alle responsabilità del Concessionario che, indipendentemente dall'obbligo sopra citato, assume a proprio carico ogni responsabilità civile conseguente agli eventuali danni che potessero occorrere a persone o cose, a seguito dell'espletamento delle sue funzioni.

6. Il Concessionario deve altresì consegnare al Concedente almeno 10 giorni prima della data prevista per la consegna lavori, copia delle polizze di cui articolo 103, comma 7, del Codice unitamente ai relativi certificati di assicurazione.

7. Se il Concessionario ha diviso in rate il premio, dovrà produrre entro la data di scadenza stabilita nel contratto di assicurazione l'attestazione di avvenuto pagamento della rata medesima. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, ultimo periodo, del Codice, l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte del Concessionario non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti del Concedente.

8. Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del Concessionario.

9. Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva

anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

10. Il Concessionario è tenuto a stipulare a propria cura e spese gli adeguamenti di legge alle coperture assicurative di cui al presente articolo.

11. Il Concessionario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Concedente ogni ritardo o mancato pagamento dei premi assicurativi. In tal caso, il Concedente è autorizzato, previa comunicazione al Concessionario, a provvedere direttamente al pagamento dei premi scaduti deducendo i relativi importi dal Canone di gestione.

12. Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento l'esistenza, la validità e l'efficacia di ciascuna copertura assicurativa di cui al presente articolo, il Concedente può risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 27 con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo a carico del Concessionario di risarcimento del maggior danno cagionato.

13. I contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono garantire le coperture richieste anche in caso di carente, scorretta o ritardata informativa alla compagnia da parte del Concessionario. Non sono ammesse surroghe idonee a trasferire, anche solo parzialmente, eventuali richieste della compagnia a carico del Concessionario sul Concedente.

14. Resta in ogni caso inteso che il Concessionario, essendo responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati al Concedente, ai dipendenti e ai consulenti del Concedente dalle sue attività, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi

collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia per l'esecuzione degli interventi sia per l'erogazione del Servizio, in nessun caso potrà invocare la responsabilità del Concedente per i danni o pregiudizi di cui al presente articolo.

25. GARANZIE DEL CONCESSIONARIO PER I FINANZIATORI

1. Il Concedente prende atto e accetta sin d'ora l'eventuale costituzione da parte del Concessionario in favore dei Finanziatori dell'opera, del pegno sulle azioni del Concessionario e delle garanzie sui crediti che verranno a maturazione in forza del Contratto nei confronti del Concedente.

2. In ogni caso, da tale accettazione non potranno derivare a carico del Concedente nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli derivanti dal Contratto e, con riferimento alla cessione dei, ovvero al pegno sui, crediti del Concessionario, lo stesso Concedente potrà opporre al cessionario/creditore pignoratizio tutte le eccezioni opponibili al Concessionario in base al Contratto.

3. Il Concedente si impegna a cooperare, per quanto di sua competenza, affinché siano sottoscritti i documenti necessari a garantire il perfezionamento e/o l'opponibilità, ove necessario, delle garanzie costituite a favore dei Finanziatori, inclusi a mero titolo esemplificativo eventuali atti di accettazione della cessione dei, o del pegno sui, crediti derivanti dal Contratto.

SEZIONE VII- VICENDE DELLA CONCESSIONE

26. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. L'inadempimento delle obbligazioni di cui all'articolo 8, comma 3,

lettera e), da parte del Concessionario è causa di risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

2. L'effetto risolutivo si produce in conseguenza della mera ricezione da parte del Concessionario della comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa effettuata dal Concedente entro 15 giorni dall'inadempimento, senza che occorra alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.

3. Ricorrendo le circostanze sopra specificate, il Contratto si intende risolto di diritto, a prescindere da ogni valutazione, già preventivamente effettuata dalle Parti con il presente atto, in ordine alla gravità e importanza dell'inadempimento, senza che nulla sia dovuto al Concessionario a titolo di rimborso e/o di indennizzo, ivi inclusi qualunque costo sostenuto dal Concessionario per le attività di progettazione.

4. In caso di risoluzione di diritto del Contratto, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al Concedente: (i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione; (ii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario.

27. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 26 e 29, il Concedente, qualora il Concessionario sia inadempiente agli obblighi del Contratto può avvalersi, nei casi previsti al comma 2, della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell'articolo 1453, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454, del codice civile e decorso inutilmente il termine in

esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concessionario di rimediare all'obbligazione inadempita.

Tale termine è sospeso nei casi di cui all'articolo 29, comma 2. La diffida ad adempiere deve essere comunicata al Legale Rappresentante, all'indirizzo di posta elettronica certificata ottimasrl@arubapec.it del Concessionario e per conoscenza a quello dei Finanziatori.

2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata nei seguenti casi:

a) superamento dell'importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di penale per ritardi in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 20;

b) gravi vizi o difformità degli interventi riscontrati nella fase di esecuzione dei lavori tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza degli impianti di pubblica illuminazione;

c) grave danneggiamento degli impianti di pubblica illuminazione a causa di inadeguata o carente manutenzione rispetto a quanto stabilito dal Capitolato Tecnico di Gestione;

d) gravi violazioni del Capitolato Tecnico di Gestione che comportino l'applicazione di penali per indisponibilità degli interventi ovvero la mancata erogazione del Servizio;

e) mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui agli articoli 23 e 24;

f) violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;

g) violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive, fatto salvo quanto previsto all'articolo 30, comma 5, del Codice, e fiscali;

h) mutamento della compagine sociale della Società di Progetto ai sensi

	dell'articolo 7 in assenza della preventiva autorizzazione del	
	Concedente;	
	i) grave violazione delle obbligazioni di cui all'articolo 8, comma 5;	
	l) perdita dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del Codice;	
	m) rilevata grave incapacità o impossibilità del Concessionario di	
	adempiere alle obbligazioni del Contratto.	
	3. In caso di risoluzione del Contratto, le somme dovute dal	
	Concessionario in favore del Concedente, fatta salva la prova di ulteriori	
	danni da risarcire, sono quantificate sommando le seguenti voci, al netto	
	dei costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal	
	Concessionario per i soli lavori eseguiti conformemente al Progetto	
	Esecutivo approvato:	
	(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi	
	dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente	
	risoluzione eccedenti l'importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o	
	spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da	
	calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio	
	all'inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la	
	funzionalità dei lavori e/o degli impianti conformemente al Progetto	
	Esecutivo approvato, avuto riguardo allo stato di avanzamento	
	dell'oggetto del Contratto al momento della risoluzione;	
	(ii) tutti i costi necessari affinché gli interventi e/o gli impianti siano	
	realizzati/ripristinati conformemente al Progetto Esecutivo approvato nei	
	casi di cui al comma 2, lettere b), c) e d);	
	73	

(iii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario;

(iv) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.

4. La valutazione degli importi dovuti sarà demandata al giudizio del Tavolo di coordinamento di cui al successivo articolo 40 che provvederà a redigere apposito verbale entro 30 giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 120 (centoventi) giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

5. Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti.

6. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora gli interventi abbiano superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto.

28. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI E DECADENZA DELLA ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE

1. Il Concedente ha l'obbligo di risolvere il Contratto nei seguenti casi:

a) la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

- b) un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice;
- c) una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice;
- d) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell'articolo 10.

2. Nei casi di cui al comma 1, si applica l'articolo 27, comma 3.

29. SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO

1. Qualora si verifichino le condizioni di risoluzione del Contratto ai sensi degli articoli 27 e 28, i Finanziatori, ai sensi dell'articolo 176, comma 8, del Codice possono indicare un operatore economico, che subentri nella Concessione, avente caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti o analoghe a quelle previste nel Bando di Gara con riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto della Concessione alla data del subentro e ne assuma i diritti e gli obblighi.

2. Qualora, entro i 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Concedente ai sensi dell'articolo 176, comma 8, del Codice, i Finanziatori manifestino la propria intenzione di esercitare il diritto di sostituzione del Concessionario, il Concedente si impegna a sospendere la risoluzione del Contratto per i 90 giorni successivi alla

scadenza del termine contenuto nella diffida ad adempiere. Ove tale termine decorra senza che i Finanziatori abbiano designato il soggetto subentrante, il Contratto si intende risolto di diritto.

3. Il Concedente provvede a formalizzare il rapporto concessorio con il soggetto designato dai Finanziatori a condizione che:

a) il soggetto subentrante abbia i requisiti soggettivi, tecnici e finanziari almeno corrispondenti a quelli richiesti dalla Documentazione di Gara, avendo comunque riguardo allo stato di avanzamento della Concessione alla data del subentro;

b) il soggetto subentrante si impegni ad assicurare la ripresa dell'esecuzione della Concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al Concessionario sostituito, entro i 30 giorni successivi alla formalizzazione del rapporto con il soggetto subentrante designato, ovvero nel termine più ampio che verrà, ove necessario, assegnato dal Concedente. Le Parti si impegnano, sussistendo le condizioni di cui al comma 2, a porre in essere e formalizzare ogni altro atto di competenza finalizzato a perfezionare il subentro.

4. Qualora i Finanziatori non individuino il soggetto subentrante ai sensi del comma 2 ovvero qualora il soggetto subentrante non rispetti gli impegni assunti entro i termini stabiliti al comma 3, il Concedente procede alla risoluzione del Contratto, con l'obbligo a carico del Concessionario di consegnare tutti i beni immobili al Concedente liberi da qualsivoglia vincolo, trascrizione, ipoteca, peso pregiudizievole della proprietà. A tal fine, le Parti redigono apposito verbale da sottoscrivere entro i 30 (trenta) giorni successivi con le conseguenze economiche

stabilite all'articolo 27.

5. Il Concedente invia a mezzo pec la comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1, agli indirizzi di posta certificata dei Finanziatori indicati dal Concessionario. Nessuna responsabilità può essere imputata al Concedente in caso di erroneo o mancato invio della comunicazione.

30. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE

1. Il Concessionario, qualora il Concedente sia responsabile di un grave inadempimento agli obblighi assunti ai sensi del Contratto tale da compromettere la corretta esecuzione dello stesso, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concedente di rimediare all'obbligazione inadempita, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione del Contratto. La diffida ad adempiere deve essere comunicata al Legale Rappresentante, all'indirizzo di posta elettronica certificata comune.vicopisano@postacert.tocana.it del Concedente e per conoscenza a quello dei Finanziatori e deve contenere l'inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.

2. Qualora gli interventi abbiano superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario garantire le esigenze di continuità del Servizio, il Concessionario deve proseguire la gestione ordinaria del Servizio, alle medesime modalità e condizioni del Contratto, per un periodo non superiore a [12] mesi, con esclusione della realizzazione di investimenti e di interventi di manutenzione straordinaria, fatti salvi gli

eventuali investimenti improcrastinabili ai sensi dell'articolo 176, comma 5-bis, del Codice. Resta inteso che l'adempimento delle obbligazioni di cui al periodo precedente è subordinato al pagamento da parte del Concedente delle somme dovute al Concessionario. In ogni caso, in conformità con le previsioni del medesimo articolo 176 comma 5-bis del Codice, il Concessionario ha diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell'Opera fino alla data di effettivo incasso degli importi di cui al comma 3. Qualora intervenga la risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, il Concedente deve corrispondere al Concessionario, oltre al pagamento degli importi eventualmente maturati ai sensi del Contratto e non ancora versati:

- a) il valore degli interventi realizzati conformemente al Progetto Esecutivo, come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui gli interventi non abbiano ancora superato la fase di Collaudo, i costi indicati dai documenti nella contabilità dei lavori ed effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione degli interventi eseguiti conformemente al Progetto Esecutivo approvato;
- b) gli altri costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della risoluzione del Contratto;
- c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore degli interventi ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui gli interventi abbiano superato la fase di Collaudo, del valore attuale dei ricavi risultanti dal Piano Economico Finanziario allegato al Contratto per gli anni residui di gestione della Concessione.

La somma degli importi di cui alle lettere a), b) e c) si intende al netto di quanto già corrisposto dal Concedente al Concessionario.

4. La valutazione degli importi dovuti sarà demandata al giudizio del Tavolo di coordinamento di cui al successivo articolo 40 che provvederà a redigere apposito verbale entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le Parti siglino tale verbale, anche parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 120 giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

5. Le somme di cui al comma 3 corrisposte dal Concedente al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi del Codice. Tali somme sono indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

31. REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La Concessione può essere revocata dal Concedente per motivi di pubblico interesse con provvedimento comunicato al Legale Rappresentante, indirizzo di posta elettronica certificata ottimasrl@arubapec.it del Concessionario e per conoscenza a quello dei Finanziatori.

2. In caso di revoca della Concessione ai sensi del presente articolo, si applica l'articolo 30, commi 3, 4 e 5.

3. L'efficacia della revoca della Concessione, è sottoposta alla

condizione del pagamento al Concessionario delle somme di cui all'articolo 30, commi 3, 4 e 5, ai sensi dell'articolo 176, comma 6, del Codice. Resta, in ogni caso, applicabile l'articolo 176, comma 5-bis, del Codice.

32. RECESSO

1. Qualora l'accordo sul riequilibrio del Piano Economico Finanziario non sia raggiunto ai sensi dell'articolo 22, comma 5, la Parte interessata recede dal Contratto.

2. In caso di recesso dal Contratto ai sensi del presente articolo, il Tavolo di coordinamento di cui al successivo articolo 40 provvede a redigere apposito verbale entro 30 giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di recesso, al fine di quantificare l'importo dovuto al Concessionario sulla base delle seguenti voci:

a) il valore degli interventi realizzati conformemente al Progetto Esecutivo approvato, come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui gli interventi non abbiano ancora superato la fase di Collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle opere eseguite conformemente al Progetto Esecutivo approvato, risultanti dai documenti di contabilità dei lavori;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso dal Contratto, ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.

All'importo così determinato sono sottratti gli oneri e i danni, nessuno

escluso, subiti e subendi dal Concedente in relazione ai costi necessari

affinché i lavori e/o il Servizio possano essere realizzati/erogati

conformemente alla Documentazione Progettuale approvata.

3. Le eventuali somme spettanti al Concessionario di cui al comma 2 sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al

soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori e sono indisponibili da parte

del Concessionario stesso fino al completo soddisfacimento di detti

crediti. Tali somme dovranno essere corrisposte entro 120 giorni

successivi alla compilazione del verbale di cui al comma 2. L'efficacia

del recesso è condizionata al pagamento di tali somme.

4. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante,

qualora gli interventi abbiano superato il Collaudo ed esclusivamente

nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del

servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione

ordinaria del Servizio alle medesime modalità e condizioni del Contratto

e comunque in conformità con le previsioni di cui all'articolo 176, comma

5-bis, del Codice.

5. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 4, il

Concessionario ha il diritto di proseguire nella gestione del Servizio in

conformità con le previsioni di cui all'articolo 176, comma *5-bis*, del

Codice, alle medesime modalità e condizioni del Contratto, fino alla data

dell'effettivo pagamento delle somme di cui al comma 2.

33. EFFETTI DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO

1. In tutte le ipotesi di cessazione degli effetti del Contratto, da

qualsiasi causa determinata, le Parti provvedono alla redazione di un

verbale di riconsegna dal quale risulti la consistenza e lo stato effettivo, alla data di cessazione del Contratto, degli Impianti di Illuminazione Pubblica e relative pertinenze nonché quant'altro attinente all'adempimento delle obbligazioni contrattuali. Nel medesimo verbale, le Parti danno atto della riconsegna da parte del Concessionario dei predetti impianti, relative pertinenze e quant'altro attinente all'adempimento delle obbligazioni contrattuali, che passano nella piena disponibilità del Concedente di diritto e a titolo gratuito, liberi da vincoli o gravami di qualsivoglia natura, in ottimale stato di manutenzione e funzionamento, salvo usura ordinaria, senza ulteriori formalità.

2. In caso di cessazione anticipata del Contratto ovvero entro 30 giorni giorni dalla naturale scadenza del medesimo, il Concedente effettua in contraddittorio con il Concessionario tutte le verifiche necessarie a valutare lo stato complessivo degli impianti e dei beni di cui al comma 1 e gli eventuali interventi necessari ad assicurare il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali. Il Concedente può altresì affidare a un perito terzo l'individuazione dei predetti interventi [di manutenzione, riparazione, sostituzione, rifacimento ed esecuzione dei lavori], che dovranno essere realizzati tempestivamente dal Concessionario a proprie spese. A tal fine, per far fronte alla rilevata necessità dei predetti interventi, il Concessionario dà evidenza al Concedente della costituzione di una riserva mediante l'accantonamento di una parte del Canone di gestione a copertura dell'importo degli interventi da effettuare, entro 30 giorni lavorativi dalla conclusione delle attività di verifica ovvero

dalla perizia. La mancata costituzione della riserva e/o la mancata effettuazione degli interventi di cui al presente comma entro il termine indicato dal Concedente all'esito delle verifiche o della perizia costituisce grave inadempimento del Concessionario.

3. Nel Capitolato Tecnico di Gestione sono definite le specifiche tecniche per la redazione del verbale di cui al comma 1.

4. Il Concedente si impegna ad avviare almeno sei mesi prima della scadenza della Concessione, la procedura di gara per l'individuazione del nuovo Concessionario.

5. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto a proseguire la gestione alle medesime modalità e condizioni previste dal Contratto.

6. Il Concessionario ha l'obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo Concessionario.

34. RIFINANZIAMENTO

1. Qualora il Concessionario intenda concludere un nuovo Contratto di Finanziamento, anche per estinguere, totalmente o parzialmente il Contratto di Finanziamento, dovrà darne comunicazione scritta al Concedente, fornendogli le necessarie informazioni circa i tempi, i costi, le condizioni del nuovo finanziamento.

2. Qualora per effetto del nuovo finanziamento: a) si verifica un incremento delle obbligazioni e responsabilità del Concedente; e/o b) il quadro delle garanzie esistenti a favore del Concedente risulti diminuito; e/o c) il Concedente risulti soggetto a impegni aggiuntivi, il nuovo

	a) le informazioni relative all'andamento dei lavori in relazione al	
	Crono-programma con cadenza almeno bimestrale;	
	b) un rapporto periodico annuale sull'andamento economico-	
	gestionale al fine della verifica del rispetto di tutti gli obblighi assunti	
	sulla base del Contratto e sulle prestazioni dell'impianto complessivo	
	e delle sue sezioni, corredato dai dati rilevati nel quale siano	
	evidenziati:	
	- il rispetto dei livelli prestazionali indicati nel Capitolato Tecnico di	
	Gestione;	
	- l'esecuzione dei controlli previsti dal Contratto;	
	- l'applicazione di eventuali penali o decurtazioni dal canone;	
	- il monitoraggio sull'andamento degli Indicatori di Equilibrio Economico e	
	Finanziario del Piano Economico Finanziario in modo da poter rilevare	
	gli scostamenti dai valori di equilibrio;	
	- i dati indicati al cap. 4.5.5 dei CAM approvati con D.M. 24/08/2018;	
	- idonea documentazione a dimostrazione del rispetto dell'obbligo di	
	fornire Energia Verde per un ammontare non inferiore al consumo, pari	
	al 100% del totale effettivo dell'energia necessaria per l'alimentazione	
	dell'impianto: certificato di origine per il 100% dell'energia elettrica fornita	
	ogni anno;	
	- una relazione sul bilancio materico relativo all'uso efficiente delle	
	risorse impiegate per la realizzazione e la manutenzione degli impianti	
	ai sensi del cap. 4.5.4 dei CAM approvati con D.M. 24/08/2018;	
	- ogni altro elemento di rilevanza contrattuale necessario ad accertare la	
	corretta gestione del Contratto;	

c) un rendiconto finale, entro un mese dal termine della durata del Contratto, quale rapporto storico sull'efficacia del Servizio e degli Interventi eseguiti.

3. Il Concessionario si impegna a presentare il rapporto annuale di cui al comma 2, lett. b) del presente articolo, entro il primo semestre successivo all'anno solare di competenza del Contratto e agli anni solari successivi per l'intera durata della Concessione.

4. Il monitoraggio sulla gestione del Servizio e sulle prestazioni dell'impianto complessivo e delle sue sezioni è disciplinato nel Capitolato Tecnico di Gestione.

5. Ai sensi del precedente articolo 8, comma 5 lett. a) il Concessionario organizza una banca dati su piattaforma informatica contenente almeno i dati di cui al precedente comma 2 ed eventuali ulteriori dati richiesti dal Concedente anche ai fini degli adempimenti normativi relativi alla trasmissione dei dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali alla BDAP/Osservatorio regionale, implementata dal Concessionario e accessibile dal Concedente in tempo reale con le modalità ed i contenuti specificati nel Capitolato Tecnico di Gestione.

36. TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA

1. Il Concessionario può, a propria cura e spese, fare richiesta per l'ottenimento di titoli di efficienza energetica, come indicato nel Capitolato Tecnico di Gestione.

2. I proventi derivanti dalla vendita di detti titoli sono attribuiti al Concedente nella misura del 30% del valore, mediante corrispondente riduzione del Canone di gestione o emissione di note di credito.

3. A tale riguardo il Concedente si impegna a prestare la massima collaborazione a favore del Concessionario per l'espletamento delle procedure amministrative necessarie per la richiesta e l'ottenimento dei contributi, i cui oneri restano comunque a carico del Concessionario.

37. COMUNICAZIONI E NOMINA RESPONSABILE DEL CONTRATTO E RESPONSABILE TECNICO DEL SERVIZIO

1. Le Parti sono tenute, a pena di nullità, ad effettuare tutte le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati previste dal Contratto a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente concordato per iscritto dalle Parti ove consentito dalla legge.

2. Le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le Parti si intendono valide ed efficaci qualora effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

a) per il Concedente: comune.vicopisano@postacert.toscana.it;

b) per il Concessionario: ottimasrl@arubapec.it.

3. Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione.

4. Il Responsabile del Contratto, nominato dal Concedente, è il Responsabile dell'U.O. 3.2 Geom. Enrico Bernardini.

5. Il Responsabile Tecnico del Servizio, nominato dal Concessionario, è Ing. Matteo Zampini.

6. Qualora il Concessionario dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile Tecnico del Servizio dovrà darne immediata comunicazione scritta al Concedente.

SEZIONE VIII - DISPOSIZIONI FINALI

38. SPESE

1. Le spese del presente Contratto e sue inerenti e conseguenti tutte, ivi comprese quelle fiscali di registrazione, sono a totale carico del Concessionario.

39. FORO COMPETENTE

1. È esclusa la clausola arbitrale. In caso di mancato raggiungimento di un accordo bonario, le Parti si danno reciprocamente atto che qualsiasi controversia inerente e/o comunque connessa al presente Contratto, alla sua validità, interpretazione, esecuzione e /o risoluzione sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Pisa.

40. TAVOLO DI COORDINAMENTO

1. Le parti convengono di costituire, entro 90 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, un organo denominato Tavolo di coordinamento, avente funzione di rappresentare il luogo nel quale il Concedente e il Concessionario dovranno discutere le questioni di carattere straordinario relative all'andamento della Concessione, per l'intero arco della sua durata.

2. Il Tavolo di coordinamento sarà composto da un numero variabile di membri, nominati da entrambe le parti, e potrà essere convocato almeno una volta all'anno al fine di prevenire le criticità che dovessero insorgere nel corso della Concessione.

3. Le modalità di convocazione e le regole di funzionamento del Tavolo di coordinamento saranno definite da un regolamento che verrà predisposto di comune accordo tra le Parti, al tempo della sua

formalizzazione, su iniziativa del Responsabile del Procedimento del Concedente.

4. Ad ogni convocazione del Tavolo di coordinamento partecipano:

a) un rappresentante del Concedente;

b) un rappresentante del Concessionario;

d) uno o più soggetti dotati delle competenze tecniche necessarie per affrontare le questioni che il tavolo di Coordinamento di volta in volta convocato abbia ad oggetto, di comprovata reputazione, indipendenza e competenza specifica di settore, scelto di comune accordo tra le Parti.

5. Il rappresentante del Concedente svolge le funzioni di presidente e, nella gestione del Tavolo di coordinamento, è assistito da un segretario.

6. Ciascuna Parte sostiene i costi del proprio rappresentante e al cinquanta per cento i costi dell'esperto scelto di comune accordo.

7. A titolo meramente esemplificativo e fatto salvo quanto sarà più dettagliatamente previsto con il regolamento di cui al precedente comma

3, il Tavolo di coordinamento potrà avere ad oggetto l'analisi e la formazione dell'accordo tra le parti in ordine a qualsiasi modificazione dei presupposti di equilibrio del PEF che richiedano aggiustamenti dei termini e delle condizioni della Concessione, onde consentirne l'esatto e continuo adempimento da parte di entrambe le Parti.

41. RINVIO AL CODICE CIVILE E AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto si farà riferimento e si intenderanno applicabili le norme del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili, nonché le disposizioni di

legge e/o regolamento in materia di contratti pubblici. In particolare le Parti fanno esplicito riferimento e rinvio al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. "Codice dei contratti", al D.Lgs. 115/2008 e al D.Lgs. 102/2014, ai Criteri Ambientali Minimi in materia di "Illuminazione Pubblica" e di "Affidamento del servizio di illuminazione pubblica" adottati dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare rispettivamente con D.M. 27/09/2017 e D.M. 28/03/2018, nonché alla normativa della Regione Toscana vigente e al Piano di Illuminazione Comunale approvato con D.C.C. n. 24 del 25/03/2019. Per le modalità di esecuzione dei lavori "a regola d'arte" si farà, inoltre, riferimento alle norme CEI e UNI applicabili alle opere oggetto del Contratto.

2. Oltre all'osservanza delle norme specificate nel presente Contratto il Concessionario avrà l'obbligo di osservare e far osservare dai propri dipendenti e alle società o imprese sub-affidatarie le disposizioni dettate dalle leggi e regolamenti in vigore o che possono essere emanate in vigenza del Contratto, comprese le norme regolamentari o le ordinanze comunali aventi rapporto con le attività oggetto del presente affidamento. Per tutto quanto non disciplinato da legge (o da regolamenti, provvedimenti amministrativi) e dal Contratto, il Concessionario sarà tenuto a svolgere le prestazioni richieste in osservanza al principio della buona fede contrattuale.

42. INFORMATIVA PRIVACY

1. Con la sottoscrizione del Contratto le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali reciprocamente resi disponibili in ragione di esso sono trattati in conformità al Reg. (UE) 2016/679.

43. INTERPRETAZIONE DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI

1. In caso di dubbio nell'interpretazione dei Documenti contrattuali

dovuto a discrasia o discordanza tra le disposizioni in essi contenute,

prevale, nell'ordine di seguito indicato, quanto stabilito da:

1) il Contratto di Concessione;

2) il Capitolato Tecnico di Gestione;

3) l'Offerta.

44. OBBLIGHI DI CONDOTTA

L'operatore economico dovrà attenersi, personalmente e tramite il

personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti

dal codice di comportamento adottato dal Comune di Vicopisano e che

dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal

citato codice comporta la risoluzione del contratto. In caso di violazione di

taluni di tali obblighi, il Responsabile di Servizio competente, provvederà alla

contestazione, assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione delle

giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso

che le giustificazioni non siano ritenute idonee la risoluzione del rapporto è

disposta con provvedimento del Responsabile d'Area competente, fatto

salvo per l'Amministrazione Comunale il diritto al risarcimento di ulteriori

eventuali danni, anche all'immagine.

45. TRASPARENZA

L'Operatore economico ai fini della "trasparenza", con la sottoscrizione

del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del

D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o

autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti

dell'Amministrazione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

La violazione di quanto previsto dal precedente comma determina la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti e il divieto per i soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

46. NORMA FINALE

Le Parti dichiarano, ai sensi dell'art. 47 ter, comma 3 della legge n. 89/1913 e s.m.i., la validità dei certificati di firma utilizzati. E richiesto, io Vice-Segretario rogante, ho ricevuto questo atto, scritto da me con mezzo elettronico e del quale ho dato lettura alle parti, ad eccezione degli allegati, per espressa dispensa avutane dalle stesse parti, che dichiarano di conoscerne bene il contenuto e che a mia richiesta hanno dichiarato conforme e in segno di accettazione, con me Vice-Segretario, lo sottoscrivono con firma apposta digitalmente ai sensi dell'art. 24 del Dlgs. 82/2005. Il presente atto consta di n.92 pagine a video compresa la presente.

Elenco Allegati:

1. Elenco Documenti Contrattuali; 2. Definizioni; 3. Capitolato; 4. Matrice dei rischi; 5. Piano Economico Finanziario.

Il Responsabile del Servizio – Marta Fioravanti *FD*

Il Concessionario – Simone Camaiani *FD*

Il Vice-Segretario Comunale – Giacomo Minuti *FD*